



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 234 LEGISLATURA N. IX

DE/ML/AEA Oggetto: Reg. CE 73/09 - D.M. n. 27417 del 22/12/2011:
 O NC applicazione del regime di condizionalità della
 Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche
 Prot. Segr. per l'annualità 2014
 649

Lunedì 19 maggio 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Maura Malaspina. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



OGGETTO: Reg. CE 73/09 - D.M. n. 27417 del 22/12/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2014 .

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione istituita presso il Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

1. DI STABILIRE, in attuazione del DM. MIPAAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e ss.mm.ii. e in particolare dell'art. 1, comma 1 del D.M. MIPAAF n. 15414 del 10/12/2013 (GURI n. 51 del 03/03/2014) gli impegni applicabili, per l'annualità 2014, a livello regionale, per il regime di condizionalità, così come elencati nell'Allegato A) al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. DI APPROVARE il "REGISTRO TRATTAMENTI E FERTILIZZAZIONI EFFETTUATI", riportato nell'Allegato B", al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il quale registro ha anche validità ed efficacia per l'attuazione delle Misure agroambientali del PSR e come elemento base per il sistema di tracciabilità dei mangimi di cui al Reg. (CE) 183/2005;

3. DI STABILIRE che il REGISTRO approvato al punto precedente:

a) deve essere compilato da tutte le imprese agricole operanti nel territorio regionale per quanto concerne i trattamenti fitosanitari;

Ch
leg



b) per quanto riguarda la fertilizzazione, ai fini della condizionalità, deve essere compilato da tutte le imprese agricole che effettuano fertilizzazioni azotate nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati di origine agricola (ZVN);

4. DI DELEGARE alla competente Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali del Servizio Ambiente e Agricoltura l'adozione di eventuali atti per dare piena attuazione alla presente deliberazione;

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed all'AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

6. DI STABILIRE che la presente deliberazione, che regola la condizionalità per l'anno solare 2014 (01/01/2014-31/12/2014), sostituisce la DGR n. 232 del 27/02/2012 che ha regolato la condizionalità per gli anni solari 2012 e 2013.;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa MORONI)


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario SPACCA)








DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio e successive modificazioni;
- Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione e successive modificazioni;
- D.G.R. n. 159 del 20 febbraio 2006 (condizionalità 2006);
- D.G.R. n. 151 del 26 febbraio 2007 (condizionalità 2007);
- D.G.R. n. 1453 del 3 dicembre 2007 (condizionalità 2008);
- D.G.R. n. 1886 del 22 dicembre 2008 (condizionalità 2009);
- D.G.R. n. 2 del 11 gennaio 2010 (condizionalità 2010);
- D.G.R. n. 1270 del 2 settembre 2010 (integrazione per condizionalità 2010);
- D.G.R. n. 1254 del 26 settembre 2011 (condizionalità 2011);
- D.G.R. n. 232 del 27 febbraio 2012 (condizionalità 2012)
- D.M. 21 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2006, relativo alla “disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005 (Decreto n. 12541)”;
- D.M. n. 16809 del 24 novembre 2008, relativo a “Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante “Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005” “ ;
- Reg. (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
- D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011, concernente “Modifica al decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>> ”.
- D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2012, concernente “Modifica al decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>>, come modificato dal decreto ministeriale n. 10346 del 13/05 2011 ”.
- D.M. n. 15414 del 10 dicembre 2013, concernente “Modifica al decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125, e ss.mm.ii., recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>> . Pubblicato in GURI n. 51 del 03/03/2014, entrato in vigore il 18/03/2014 .

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



MOTIVAZIONI ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Il regime di condizionalità che viene instaurato a livello regionale, in attuazione della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) prevista dal Reg. CE n. 1782/03, subordina strategicamente il pagamento integrale degli aiuti diretti (che per la Regione Marche ammontano a circa 150MEURO/anno) al rispetto di taluni Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) ed al rispetto delle norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

Occorre quindi tener conto che detti CGO sono finalizzati ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, secondo disposizioni già vigenti nell'ordinamento nazionale.

Analogamente, le norme relative alle BCAA sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale, che può determinarsi a seguito del ritiro dalla produzione e all'abbandono delle terre agricole.

Il Reg. (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, ha stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Per la condizionalità 2012 a seguito emanazione del D.M. n. 27417 del 22/12/2011 è stata approvata a livello regionale la DGR n. 232 del 27/2/2012 cui ha fatto seguito la DGR 320 del 12/03/2013 di approvazione di un "Addendum" alla DGR 232/2012.

Per l'anno 2013 non sono stati emanati né atti statali né atti regionali e pertanto AGEA, con proprie circolari, ha fatto riferimento alle ultime regole di condizionalità approvate e cioè a quelle per la precedente annualità 2012.

A seguito dell'emanazione del DM n. 15414 del 10/12/2013, poiché le regole di condizionalità fanno riferimento all'anno solare 1/1/2014 – 31/12/2014, le Regioni, per evidenti ragioni di trasparenza verso gli agricoltori interessati (che annualmente ad aprile/maggio presentano domanda unica di pagamento del sostegno della Politica Agricola Comune per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola), sono chiamate a definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale.

Con nota mail del 29/01/2014 l'ufficio COSVIR 3 del MIPAAF ha inviato la nota n. 2176 di pari data con la quale comunica che a seguito pubblicazione del Reg. (UE) n. 1310 del 17/12/2013, è avvenuta una modifica degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009. Tale modifica, contenuta all'art. 6, punto 20), del citato regolamento, stabilisce che "gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato II, punti 2 e 3, del presente regolamento", e si sostanzia nella introduzione, nell'allegato III (disciplinante le BCAA), di una nuova norma (protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento) che riprende gli obblighi derivanti dall'equivalente Atto A2, che viene eliminato dall'elenco dei GCO dell'allegato II. La protezione delle acque sotterranee viene quindi

[Handwritten signature]



spostata dall'allegato II all'allegato III, a partire dal 22 dicembre 2013. Tale modifica è intervenuta in un momento in cui il DM n. 15414 del 10/12/2013 ancora doveva essere registrato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Il MIPAAF ha quindi precisato che, in ossequio al principio della successione delle leggi nel tempo, le Regioni potevano fin da subito provvedere, nelle rispettive delibere regionali di recepimento del predetto DM 15414/2013, conformemente alla modifica prevista dal Reg. 1310/2013, mentre la modifica al decreto ministeriale sarebbe avvenuta successivamente, con le tempistiche e le procedure previste per l'emanazione del decreto ministeriale.

Per quanto sopra l'ex Atto A2 è stato eliminato dai CGO ed è stato creato ex novo lo standard 5.3 : protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento.

Con nota mail del 14/03/2014 l'ufficio COSVIR 3 del MIPAAF ha comunicato che il citato Decreto Condizionalità per l'anno 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03/03/2014 ; le disposizioni entrano in vigore il 18/03/2014, quindici giorni dopo la pubblicazione.

Le modifiche apportate al provvedimento si sono rese necessarie per adeguamenti normativi agli atti B9 – prodotti fitosanitari (adeguamento normativo e registrazione delle informazioni sul registro dei trattamenti) B11 – sicurezza alimentare (esplicitazione descrizione degli impegni che debbono rispettare gli agricoltori) ed allo standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (modalità di individuazione dei corsi d'acqua e relativa fascia tampone) .

E' stato quindi ripreso il documento approvato con la DGR 232 del 27/2/2012 per la condizionalità 2012, integrandolo con le disposizioni del DM n. 15414 del 10/12/2014 anche alla luce delle indicazioni tecnico-operative del MIPAAF, impartite durante le frequenti riunioni tecniche preparatorie di concertazione delle disposizioni nazionali che si sono succedute nel corso del 2013.

Tutte le modifiche sono state effettuate sulla base delle indicazioni minime stabilite dal DM n. 15414 del 10/12/2014, per non gravare ulteriormente sugli agricoltori marchigiani, già provati dal 2005, anno di prima applicazione del regime di condizionalità, dalle incombenze derivate dal disaccoppiamento della Politica Agricola Comune (PAC) .

Le disposizioni previste nei citati allegati, "All. A" e " All. B", sono state definite avvalendosi anche della collaborazione delle strutture organizzative regionali competenti, sviluppata attraverso una serie di incontri tecnici, tramite una riunione tecnica (convocata con nota n. 776445 del 26/11/2013 dal Dirigente della P.F. Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione) che si è svolta il 3 dicembre 2013, alla quale hanno partecipato anche i tecnici responsabili delle Organizzazioni Professionali Agricole (OO.PP.) . Nella stessa riunione è stata fatta una valutazione degli esiti di controllo condizionalità 2012 e 2013 e richiamato le OO.PP., tramite i loro CAA, a rafforzare

CU

Pg



l'informazione sugli atti che hanno presentato più violazioni (A2, A4, B9, B11, A6, A7, A8, RM_FER).

Per gli atti A1 e A4, su segnalazione e-mail del 03/04/2014 del funzionario competente in materia Dr. Giancarlo Uncini, sono stati apportati degli aggiornamenti normativi relativi alla DGR 1106/2011, che è stata sostituita dalla DGR 1744 del 17/12/2012 ed alla "Decisione 2013/741/UE – settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale" che è stata aggiunta alla normativa dell'Atto A5 .

Per lo standard 2.1 Gestione delle stoppie, su segnalazione e-mail del 03/04/2014 del funzionario competente in materia Dr. Giulio Cicalè, nelle deroghe è stata aggiunto il riferimento al BURM n. 29 del 27/03/2014 .

Per l'atto A4 (Direttiva Nitrati) sono state emanate le norme ed adottato gli atti di seguito riepilogati cronologicamente:

- articolo 36 commi 7-ter e 7-quater del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge n. del 17 dicembre 2012 (pubblicata in Gazzetta ufficiale il 18 dicembre 2012); in particolare il comma 7-quater, ha prescritto che *"nelle more della attuazione del comma 7-ter, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili"*;
- DGR n. 147 del 18/02/2013 concernente *"Direttiva nitrati 91/676/CEE – allegato 7 parte A del decreto legislativo 152/06. Conferma zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN)"*;
- Art. 27 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che abroga il comma 7-quater dell'art. 36 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- DGR n. 1624 del 2/12/2013 concernente : *"Aggiornamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) esistenti: modifica ed integrazione dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (DAALR 26/01/2010 n. 145) – attuazione direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE WFD) e direttiva (91/676/CEE NiD)."*

Sull'applicazione della nuova perimetrazione approvata con la suddetta DGR 1624/2013 alla condizionalità 2014, occorre considerare che :

- è stata modificata la perimetrazione delle ZVN già effettuata con D.D. n. 10/TAM del 10/09/2003, che attuava, per le medesime zone, il D.lgs n.152/99;
- la precedente perimetrazione era stata fatta in modo analogico su carta a piccola scala;
- la nuova perimetrazione ha escluso le superfici nel frattempo edificate ed ha operato rettifiche marginali, ma soprattutto è stata fatta su base cartografica digitale;
- il recepimento nella condizionalità 2014 di tale nuova perimetrazione ne comporterebbe la trasposizione nei sistemi cartografici informatici SIN-AGEA, anche

Handwritten signature



mediante sovrapposizione alla mappatura catastale, ciò richiedendo un lavoro accurato e da testare della durata presumibile di mesi;

- la revisione cartografica fatta dalla Regione, seppure non sostanziale in quanto sono state scorporate superfici nel frattempo urbanizzate e sono state risolte imperfezioni e incongruenze cartografiche non visibili nella cartografia analogica a piccola scala, ma visibilissime in quella digitale, tuttavia comporterebbe, con ogni probabilità, che la nuova sovrapposizione tra perimetrazione delle ZVN e mappa catastale, con l'applicazione dei criteri utilizzati da AGEA (particelle catastali dentro o fuori per intero secondo che il centroide della particella sia dentro o fuori), determini che molte particelle che prima erano fuori ora siano dentro e che molte particelle che prima erano dentro ora siano fuori;

- ciò avverrebbe, in una situazione consolidata da un decennio, all'approssimarsi della primavera quando le semine autunno vernine sono già avvenute e nell'imminenza della presentazione delle domande PAC;

- presumibilmente verrebbe compromessa la tempestiva applicazione della PAC per l'anno in corso, anche perché è presumibile che il sistema di controllo AGEA segnali anomalie per le aziende che hanno terreni lungo il confine delle ZVN con la conseguente sospensione dei pagamenti.

In conclusione, considerata la effettiva marginalità sostanziale delle modifiche apportate alla perimetrazione e considerato che l'anno 2014 è comunque un anno di transizione tra il precedente regime di PAC, scaduto a fine 2013 ma prorogato per il 2014, e il nuovo, che inizierà il 1° gennaio 2015, si ritiene non opportuno applicare tale nuova perimetrazione al 2014, ma si ritiene opportuno continuare ad applicare, per il 2014, quella approvata con il suddetto D.D. n. 10/TAM del 10/09/2003.

Le precedenti considerazioni sono tratte dalla nota n. 6989337 del 07/03/2014 inviata dal Dirigente della PF Tutela delle Risorse ambientali che attualmente ha competenza in materia di condizionalità e che, all'epoca della DGR 1624/2013 aveva competenza in materia di qualità delle acque e pertanto di perimetrazione delle ZVN.

Sempre per l'atto A4 sono state riportate integralmente nell'allegato A anche le specifiche in precedenza approvate con la DGR 320 del 12/03/2013 di approvazione di un "Addendum" alla DGR 232/2012.

Per quanto riguarda lo standard 5.2., riguardante gli impegni relativi ai corsi d'acqua, il DM 15414 del 10 dicembre 2013 stabilisce i seguenti impegni:

- a) Divieto di fertilizzazioni.
- b) Costituzione non eliminazione di fascia inerbita.

L'impegno a) consiste, tra l'altro, nel divieto di applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua, oppure di tre metri in presenza di colture permanenti inerite di produzione integrata o biologica.

Non ponendo altre specificazioni, i corsi d'acqua sono tutti quelli del reticolo idrografico delle Marche.

Sono tuttavia esclusi:



- le scoline e i fossi collettori, che sono strutture idrauliche artificiali prive di acque proprie;
- gli adduttori di acqua per l'irrigazione, che sono quei corpi idrici (artificiali) le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati; nel territorio delle Marche, come verificato dall'Ing. Guido Muzzi, vi sono diversi canali; su tutti vi sono certamente concessioni o licenze di prelievo di acqua per uso irriguo; le acque di alcuni di questi sono destinate anche ad altri usi; questo ufficio non dispone né dell'individuazione cartografica dei canali distinti dai corsi d'acqua naturali, né di un censimento dei canali e degli usi delle loro acque, e pertanto si ritiene opportuno, per l'anno in corso, non gravare gli agricoltori di obblighi non giustificabili dalle conoscenze disponibili;
 - i corpi idrici pensili;
 - i corpi idrici provvisti di argini rialzati.

L'impegno b) invece si applica ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali monitorati ai sensi del DM del MATTM del 19/07/2009 (sistema Europeo WISE-dati trasmessi dalla Regione Marche a seguito DGR 2108 del 14/12/2009 – BURM n. 122 del 29/12/2011).

Con l'occasione è stato verificato, per opportuna cronistoria sull'argomento, che per individuare tali corpi idrici occorre rifarsi alla nomenclatura ufficiale.

Già con legge 20 marzo 1865, n. 2248 All. F art. 1 primo comma si stabiliva che *"1. Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici:f) il regime di polizia delle acque pubbliche, e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artificiale;"*.

Giova poi riferirsi al RD 25 luglio 1904, n. 523 *"Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"* che reca norme di polizia idraulica, art. 12, quarto comma: *"Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e dai torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi"*

Il legislatore ha dunque distinto i corsi d'acqua in corsi d'acqua maggiori, che hanno la denominazione di *fiume* o di *torrente*, dai corsi d'acqua minori che hanno la denominazione di *fossato*, *rivo* e *colatore pubblico*. Altrove, nella medesima norma sono nominati anche i *canali*.

La denominazione ufficiale dei corsi d'acqua, almeno quelli già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, non può che rinvenirsi nei suddetti elenchi.

Vi sono elenchi principali ed elenchi suppletivi. Gli elenchi principali sono stati approvati all'inizio del secolo scorso e contengono tutti i fiumi ed i torrenti, oltre che corsi d'acqua minori. Gli elenchi suppletivi sono stati approvati nel prosieguo del secolo scorso e contengono corsi d'acqua minori.

Per le Marche gli elenchi principali sono stati approvati con i seguenti atti:

- RD 27 gennaio 1901 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 103 del 1° maggio 1901, per il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino;



- RD 20 dicembre 1900 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 78 del 2 aprile 1901, per il territorio della Provincia di Ancona;
- RD 7 novembre 1902 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 10 del 14 gennaio 1903, per il territorio della Provincia di Macerata;
- RD 10 marzo 1901 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 117 del 17 maggio 1901, per il territorio della Provincia di Ascoli Piceno.

In essi vi compaiono le seguenti denominazioni: fiume, torrente, rio, fosso, fossato, canale, valle, vallone, essendo queste ultime due, si ritiene, denominazioni riferite a colatori pubblici.

Il legislatore ha continuato a distinguere fiumi e torrenti dalle altre acque pubbliche nel Codice Civile del 1942 art. 822 "*Demanio pubblico*" "*Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia*".

Di recente il legislatore ha continuato tale distinzione nel Codice dei beni culturali D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, da ultimo sostituito con D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 art. 12 comma 1: "*1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,*"; tali elenchi sono comunque rimasti anche quelli già approvati precedentemente al RD 1775/1933.

Pertanto l'ufficio ha estratto da tali elenchi i corsi d'acqua aventi la denominazione ufficiale di fiume e di torrente; gran parte dei corpi idrici appartenenti ai fiumi ed ai torrenti sono stati classificati nello stato ecologico e nello stato chimico.

Per il presente atto alla fine sono stati selezionati i "fiumi" e "torrenti" monitorati ai sensi del DM del MATTM del 19/07/2009 (sistema Europeo WISE- dati trasmessi dalla Regione Marche a seguito DGR 2108 del 14/12/2009 – BURM n. 122 del 29/12/2011), e, a scopo cautelativo, anche quei corsi d'acqua che sono stati denominati fiumi e torrenti nel WISE, in quanto tale denominazione è stata ricavata da cartografie ufficiali dell'IGM o della Regione (Carta Tecnica Regionale CTR), benché fossero diversamente nominati nei citati elenchi.

Non sono stati riscontrati corpi idrici con stato ecologico ottimo/elevato, e quindi per nessuno di questi l'impegno può considerarsi assolto.

Dove lo stato ecologico è risultato sufficiente o buono e lo stato chimico è risultato buono o non definito la fascia inerbita è di tre metri; negli altri casi la fascia è di cinque metri.

Tuttavia, per semplicità e a scopo cautelativo, per i corsi d'acqua che hanno sia tratti cui si potrebbe applicare la fascia di tre metri, sia tratti cui si potrebbe applicare la fascia di cinque metri, si ritiene opportuno applicare la fascia di cinque metri.

Quanto alle deroghe, si ritiene opportuno adottarle nei seguenti casi:

Handwritten signature



- corsi d'acqua effimeri ed episodici;
- particelle agricole ricadenti in aree montane come da classificazione Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e ss.mm.ii.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- pascoli permanenti.

Con e-mail del 03/03/2014 il Servizio Infrastrutture, Trasporti e Energia - P.F. Demanio Idrico, ciclo idrico integrato e tutela del mare - PO Qualità, Tutela e Risanamento delle Acque ha inviato i file della classificazione dei corpi idrici superficiali della Regione Marche, riferiti al periodo di monitoraggio 2010/2012, già inviata alla Commissione Europea e caricata nel SINTAI. Detti dati sono gli stessi utilizzati dai Distretti Idrografici "Appennino Settentrionale" e "Appennino Centrale" nell'ambito dei loro rispettivi Piani di Gestione .

E' seguito quindi un certosino lavoro dell'Osservatorio Regionale Suoli (selezione dei corpi idrici monitorati ai sensi del DM del MATTM del 19/07/2009 (sistema Europeo WISE- dati trasmessi dalla Regione Marche a seguito DGR 2108 del 14/12/2009 – BURM n. 122 del 29/12/2011), esclusione di quelli effimeri ed episodici (Torrenti Menocchia, Chifenti, Fiobbo, Fiumicello, Palente, Cesolone, Entogge, Cremone, Ete Morto, Salino), esclusione dei corsi d'acqua interamente ricompresi in aree montane come da classificazione Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e ss.mm.ii., loro rispettivo abbinamento ai dati di monitoraggio relativo alla stato ecologico (ECOSTATUS) e/o chimico (CHEMSTATUS) senza esclusione dei tratti urbanizzati alla foce, determinazione della corrispondente ampiezza della larghezza della fascia tampone) in esito al quale è stata ottenuta la seguente tabella di sintesi :

N.	Corso d'acqua permanente o intermittente dove è obbligatorio costituire la fascia tampone	EU_CD_RW (DM 131/2008 e DM 260/2010)	ECOSTATUS	CHEMSTATUS	Larghezza fascia tampone (m)
1	Fiume Aso	IT11.R025_TR01.B	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
2	Fiume Aso	IT11.R025_TR02.A	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
3	Fiume Candigliano	IT11.R05a.039_TR01.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
4	Fiume Candigliano	IT11.R05a.039_TR02.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
5	Fiume Candigliano	IT11.R05a.039_TR02.B	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
6	Fiume Cesano	IT11.R007_TR01.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
7	Fiume Cesano	IT11.R007_TR02.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
8	Fiume Cesano	IT11.R007_TR03.A	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
9	Fiume Chienti	IT11.R019_TR02.C	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
10	Fiume Chienti	IT11.R019_TR03.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
11	Fiume Chienti	IT11.R019_TR03.B	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
12	Fiume Chienti	IT11.R019_TR04.A	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
13	Fiume Chienti	IT11.R019_TR04.B	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
14	Fiume Chienti	IT11.R019_TR04.C	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
15	Fiume Esino	IT11.R012_TR01.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3

M
kg



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

seduta del
19 MAG 2014

pag.
12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
596

16	Fiume Esino	IT11.R012_TR02.A	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
17	Fiume Esino	IT11.R012_TR03.B	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
18	Fiume Esino	IT11.R012_TR03.C	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
19	Fiume Esino	IT11.R012_TR04.A	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
20	Fiume Esino	IT11.R012_TR05.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
21	Fiume Ete Vivo	IT11.R023_TR01.A	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
22	Fiume Fiastrone	IT11.R019.056_TR02.B	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
23	Fiume Foglia	IT11.R002_TR03.A	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
24	Fiume Foglia	IT11.R002_TR04.A	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
25	Fiume Foglia	IT11.R002_TR04.B	4 (SCARSO)	3 (NON BUONO)	5
26	Fiume Metauro	IT11.R05a_TR02.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
27	Fiume Metauro	IT11.R05a_TR02.B	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
28	Fiume Metauro	IT11.R05a_TR03.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
29	Fiume Metauro	IT11.R05a_TR04.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
30	Fiume Metauro	IT11.R05a_TR04.B	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
31	Fiume Misa	IT11.R009_TR01.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
32	Fiume Misa	IT11.R009_TR02.A	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
33	Fiume Misa	IT11.R009_TR03.A	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
34	Fiume Musone	IT11.R014_TR01.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
35	Fiume Musone	IT11.R014_TR01.B	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
36	Fiume Musone	IT11.R014_TR02.A	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
37	Fiume Musone	IT11.R014_TR02.B	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
38	Fiume Musone	IT11.R014_TR02.C	5 (CATTIVO)	3 (NON BUONO)	5
39	Fiume Nevola	IT11.R009.013_TR01.A	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
40	Fiume Potenza	IT11.R016_TR02.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
41	Fiume Potenza	IT11.R016_TR03.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
42	Fiume Potenza	IT11.R016_TR04.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
43	Fiume Tavollo	IT00.I019T_TAVOLLO_T R01.A	4 (SCARSO)	3 (NON BUONO)	5
44	Fiume Tenna	IT11.R021_TR02.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
45	Fiume Tenna	IT11.R021_TR03.A	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
46	Fiume Tenna	IT11.R021_TR03.B	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
47	Fiume Tronto	IT00.I028_TR02.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
48	Fiume Tronto	IT00.I028_TR02.B	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
49	Fiume Tronto	IT00.I028_TR03.A	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
50	Fiume Tronto	IT00.I028_TR03.B	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
51	Fosso Triponzio *	IT11.R012.097_TR01.A	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
52	Torrente Albula	IT11.R30a_TR01.A	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
53	Torrente Apsa di Urbino	IT11.R002.095_URBINO _TR01.A	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
54	Torrente Arzilla	IT11.R004_TR01.A	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
55	Torrente Aspigo	IT11.R014.102_TR01.A	4 (SCARSO)	3 (NON BUONO)	5
56	Torrente Caffarelli	IT11.R009.021_TR01.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
57	Torrente Castellano	IT00.I028.025_TR01.B	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3

u
B



58	Torrente Cesola	IT11.R012.095_TR01.A	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
59	Torrente Chiaro	IT00.I028.044_TR01.A	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
60	Torrente Conca	IT00.I019C_CONCA_TR01.A	2 (BUONO)	3 (NON BUONO)	5
61	Torrente Cosollo	IT11.R023.050_TR01.A	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
62	Torrente Crinacci	IT11.R012.066_TR01.A	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
63	Torrente di Sant'Egidio	IT11.R28a_TR01.A	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
64	Torrente Esinante	IT11.R012.081_TR01.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
65	Torrente Fenella	IT11.R009.013.053_FENELLA_TR01.A	2 (BUONO)	3 (NON BUONO)	5
66	Torrente Fiastra	IT11.R019.077_TR01.A	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
67	Torrente Fluvione	IT00.I028.010_TR01.A	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
68	Torrente Granita	IT11.R012.100_TR01.A	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
69	Torrente Lama	IT00.I028.078_TR01.A	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
70	Torrente Marano	IT00.I019R_MARANO_TR01.A	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
71	Torrente Marino	IT00.I028.063_TR01.A	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
72	Torrente Monocchia	IT11.R016.096_TR01.A	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
73	Torrente Nevola	IT11.R007.048_TR01.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
74	Torrente Ragnola	IT11.R30f_TR01.A	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3
75	Torrente Tarugo	IT11.R05a.188_TR01.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
76	Torrente Tennacola	IT11.R021.001_TR01.A	2 (BUONO)	2 (BUONO)	3
78	Torrente Tesino	IT11.R029_TR01.A	4 (SCARSO)	2 (BUONO)	5
77	Torrente Tesino	IT11.R029_TR01.B	4 (SCARSO)	3 (NON BUONO)	5
79	Torrente Vibrata	IT13.R0VB_TR01.A	3 (SUFFICIENTE)	2 (BUONO)	3

* il Triponzio viene inserito in quanto ha la denominazione ufficiale di fiume (per l'esattezza Fiume Traponzo)

Sulla base della tabella di cui sopra, secondo il criterio semplificativo e cautelativo dal punto di vista ambientale, per i corsi d'acqua che hanno sia tratti cui si potrebbe applicare la fascia di tre metri, sia tratti cui si potrebbe applicare la fascia di cinque metri, si è ritenuto opportuno applicare la fascia di cinque metri ; la tabella finale per lo standard 5.2 Condizionalità 2014 viene di seguito riportata:

	Corso d'acqua permanente o intermittente (DGR 2108/09 - Sistema WISE) dove è obbligatorio costituire la fascia tampone	Larghezza in metri della fascia tampone dove è vietato effettuare lavorazioni
1	Fiume TAVOLLO	Cinque
2	Fiume FOGLIA	Cinque
3	Torrente APSA di URBINO	Cinque
4	Torrente ARZILLA	Cinque
5	Torrente TARUGO	Tre
6	Fiume METAURO	Tre
7	Fiume CANDIGLIANO	Tre



8	Torrente NEVOLA	Tre
9	Fiume CESANO	Tre
10	Fiume NEVOLA	Cinque
11	Torrente FENELLA	Cinque
12	Torrente CAFFARELLI	Tre
13	Fiume MISA	Cinque
14	Torrente ESINANTE	Tre
15	Fosso TRIPONZIO *	Cinque
16	Fiume ESINO	Cinque
17	Torrente CESOLA	Cinque
18	Torrente GRANITA	Cinque
19	Torrente CRINACCI	Tre
20	Torrente ASPIO	Cinque
21	Fiume MUSONE	Cinque
22	Fiume POTENZA	Tre
23	Torrente MONOCCHIA	Cinque
24	Fiume CHIANTI	Cinque
25	Torrente FIASTRA	Tre
26	Fiume FIASTRONE	Tre
27	Torrente TENNACOLA	Tre
28	Fiume TENNA	Cinque
29	Torrente ETE VIVO	Cinque
30	Torrente COSOLLO	Cinque
31	Fiume ASO	Cinque
32	Torrente TESINO	Tre
33	Torrente ALBULA	Cinque
34	Torrente RAGNOLA	Cinque
35	Torrente FLUVIONE	Tre
36	Torrente CASTELLANO	Tre
37	Torrente CHIARO	Tre
38	Torrente LAMA	Cinque
39	Fiume TRONTO	Cinque
40	Torrente MARINO	Tre
41	Torrente VIBRATA	Tre
42	Torrente di SANT'EGIDIO	Tre

* il Triponzio viene inserito in quanto ha la denominazione ufficiale di fiume (per l'esattezza Fiume Traponzo)

RG



Si precisa che rispetto alla DGR 232/2012, Condizionalità 2012 e 2013, il numero dei corsi d'acqua dove è obbligatorio costituire la fascia tampone è aumentato da 27 a 42 (i n. 15 corsi d'acqua aggiunti nel 2014 sono i Torrenti: Albula, Aspigo, Cesola, Chiaro, Fenella, Granita, Crinacci, Cosollo, Lama, Marino, Monocchia, Ragnola, Tesino Vibrata e Sant'Egidio). Per n. 9 corpi idrici la fascia tampone da rispettare è risultata aumentata da tre a cinque metri rispetto al 2012/2013 (Fiume FOGLIA, Torrente APSA di URBINO, Fiume NEVOLA, Fiume ESINO, Fiume MUSONE, Fiume CHIANTI, Fiume TENNA, Fiume ASO, Fiume TRONTO).

Sul BURM n. 15 del 13/02/2014, tra le COMUNICAZIONE DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, è stata pubblicata la Comunicazione di avvio del procedimento relativa alla redazione della presente deliberazione.

In proposito non è pervenuto alcun contributo e non c'è stata nessuna altra forma di partecipazione per iniziativa degli interessati.

Quanto definito dalle singole Regioni deve essere poi comunicato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) ed all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) che con propria circolare da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale, disporrà i controlli per l'annualità 2014.

Gli stessi documenti, con E-Mail del 16/04/2014, sono stati inviati preventivamente al MIPAAF ed AGEA al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità con le disposizioni nazionali. L'Ufficio DISR III del MIPAAF con nota n. 8922 del 28/04/2014 ha comunicato quanto segue :<< *In relazione alla proposta pervenuta, si comunica che non si rinvergono elementi ostativi* >>.

L'AGEA Direzione Generale non ha ancora emanato la propria circolare relativa all'applicazione della condizionalità 2014.

E' stato dato seguito ad una significativa attività di informazione per gli agricoltori, attraverso il sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA), ad opera delle organizzazioni professionali agricole, anche con il supporto diretto dei tecnici regionali, con particolare riferimento all'Osservatorio Regionale Suoli.

Il Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca, per migliorare ulteriormente l'attività di comunicazione, ha provveduto ad aggiornare la apposita sezione "Condizionalità" sul proprio sito internet istituzionale (www.agri.marche.it) ed ha continuato la sensibilizzazione e l'informazione degli imprenditori agricoli, affinché gli impegni per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente, a cui sono tenuti, possano essere acquisiti come un'opportunità piuttosto che come un aggravio. E' infatti indubbio che l'introduzione della condizionalità nella PAC ha innestato elementi di "programmazione" e di governance nella gestione del territorio, che prima erano meno evidenti, e che rappresenta quindi un prerequisito ai finanziamenti agricoli. La condizionalità, che sottende ad una politica efficace che verrà perseguita anche per il prossimo periodo di programmazione 2015-2020 (per l'anno 2014 per la PAC sono slittate le stesse regole della PAC 2013) in abbinamento al Greening (inverdimento) e pratiche agricole equivalenti benefiche per il clima e l'ambiente, deve infatti emergere



sempre più come una leva fondamentale per garantire la competitività del modello agricolo europeo;

Per questo, negli allegati, "All. A" e "All. B", al presente atto, del quale costituiscono parti integranti e sostanziali, si è avuto cura di limitare gli aspetti burocratici a quelli assolutamente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni e delle normative di riferimento e per contribuire a qualificare l'agricoltura marchigiana.

Anche per il 2014 viene riproposta la formale adozione del "registro trattamenti e fertilizzazioni effettuati", "All.B" al presente atto, chiamato anche "quaderno di campagna" per il fatto che assolve e risponde alla normativa sui fitofarmaci. Tale documento è stato proposto per meglio ottemperare all'atto A4 (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole) ed all'atto B9 (Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari). La compilazione di questo REGISTRO spetta comunque a tutte le aziende agricole operanti nel territorio regionale per quanto concerne i trattamenti fitosanitari.

Per una migliore qualificazione dell'agricoltura marchigiana si ritiene quindi opportuno prevederne la tenuta per tutte le aziende agricole, addivenendo così ad un unico documento che avrà validità sia per eventuali richieste di finanziamento, per le modalità di controllo nonché per il monitoraggio dell'applicazione della buona pratica agricola e come base per la tracciabilità dei mangimi così come concertato con la competente "P.F. Veterinaria e sicurezza alimentare".

Nell'intento di rendere più agevole l'adempimento delle registrazioni dei trattamenti e delle fertilizzazioni gli agricoltori potranno utilizzare anche un modello diverso da quello proposto con il presente atto, purché vengano fornite tutte le informazioni da questo previste. Questo aspetto è stato concertato con il responsabile dei fitofarmaci, Dr Angelo Zannotti, a seguito di note e-mail del 13/03/2014 e 28/3/2014 e riportato con le specifiche indicazioni del MIPAAF del 18/4/2014.

Si precisa che la compilazione di questo registro relativamente alla voce "fertilizzazioni" non è vincolante ai fini della condizionalità al di fuori delle zone delimitate come vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) così come richiesto dal MIPAAF con nota n. 2155 del 22 maggio 2006.

Si precisa infine che la DGR n. 232 del 27/2/2012 (condizionalità 2012) viene sostituita dalla presente deliberazione che regola la condizionalità 2014 a valere sull'anno solare 2014 (da 1/1/2014 a 31/12/2014).

Tutto ciò premesso è stato quindi predisposto l'allegato "A" che costituisce parte integrale del presente atto che definisce i criteri applicativi del regime della condizionalità nella Regione Marche per il 2014.

A datare dal 01/02/2014 la DGR n. 78 del 27/01/2014 ha assegnato la competenza in materia di condizionalità alla P.F. Tutela delle Risorse Ambientali.

Handwritten signature



In data 8/5/2014 si è tenuta una riunione interna al Servizio Ambiente e Agricoltura, convocata dal Dirigente del Servizio, per un confronto interno propedeutico alla presentazione del presente atto al tavolo verde convocato con nota n. 324382 del 8/5/2014 . Detta riunione non ha comportato alcuna modifica all'atto predisposto dall'ufficio.

In data 9/5/2014 il presente atto è stato sottoposto e concertato al Tavolo Verde.

PROPOSTA

In considerazione di quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: " Reg. CE 73/09 - D.M. n. 27417 del 22/12/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2014 ".

Il Responsabile del Procedimento

(Roberto Gatto)

Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali

VISTO

Il dirigente responsabile

(Guido Muzzi)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il Dirigente del Servizio

Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. 126 pagine, di cui n. 108 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta Regionale

(Elsa Moroni)

“All. A” alla DGR n. del / /2014 (BURM n. del)



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
P.F. Tutela delle Risorse Ambientali
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA

RECEPIMENTO DEL
DECRETO del MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

10 dicembre 2013 (n. 15414)

**<< Modifica al decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n.
30125, e ss.mm.ii., recante “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (ce) n. 73/2009 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”**

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 3 marzo 2014, n. 51, in vigore da 18/03/2014)

CONDIZIONALITA' 2014 REGIONE MARCHE

PARTE PRIMA

**ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI
CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL’ALLEGATO II
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09**

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A1 – Direttiva 2009/147/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)

Recepimento)

- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).**

Recepimento regionale

- **D.G.R. n. 1701 del 1/8/2001(Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE – individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definizione degli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97) pubblicata sul B.U.R.M. n. 88 del 31/08/2000;**
- **D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.**
- **D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 “.**
- **DGR n. 1744 del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n. 1106 dell’1 agosto 2011”.**

- D.G.R. n. 1107 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nel sito della rete Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5330030 *Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Montecavallo*” .
- D.G.R. n. 1109 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S.Ginesio, Visso, Pievevitorina “.
- D.G.R. n. 1201 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello “ .
- D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5310031 *Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega*” e “Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 *Monte Catria, Monte Acuto*”, adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B“
- D.G.R. n. 1252 del 26/09/2011 “ L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per la ZPS IT5330030 *Valnerina, Montagna di Torricchio, Monti Fema e Cavallo* nei comuni di Pievevitorina, Visso, Serravalle di Chienti e Montecavallo e per la ZPS IT5330029 *Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore* nel comune di Pievebovigliana, adottate dalla Comunità montana Ambito 5 “Marca di Camerino”.
- DGR n. 1395 del 24/10/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1 (ZPS IT5310026 *Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello*; SIC IT5310003 *Monti Sasso Simone e Simoncello*), adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1”.
- DGR n. 36 del 16/01/2012 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell’avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d’area, adottate dalla Comunità Montana dell’Esino-Frasassi.”

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

1. Le seguenti Norme sono da considerarsi misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale e vanno applicate a tutto il territorio delimitato come tale.
 - a. E’ vietata l’eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario: - gli elementi diffusi di cui all’art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 6/2007, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale; - i muretti a secco, gli stagni (non comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui), i maceri, le pozze di abbeverata, i fossi, le risorgive; sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
 - b. E’ vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l’abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo.
 - c. E’ vietata l’eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di

rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.

- d. E' vietata l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina.
- e. E' vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare.
- f. E' vietata la conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente di cui all'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04.
- g. E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle con colture esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui ai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03;
- 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.

- h. Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.
- i. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

In deroga all'obbligo di sospensione delle pratiche agronomiche in periodo di divieto sono ammesse le seguenti operazioni, tese a limitare la disseminazione e la propagazione di vegetazione indesiderata:

- operazioni di sfalcio o trinciatura; è comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;
- pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Come da allegati 3 e 4 della DGR 1471/08 di seguito si precisa l'Assegnazione delle ZPS alle tipologie ambientali di riferimento nonché le Misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale sulla base delle tipologie ambientali di riferimento

Assegnazione delle ZPS alle tipologie ambientali di riferimento

Codice ZPS	Denominazione ZPS	Tipologie ambientali di riferimento
IT5310011	Bocca Serriola	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310018	Serre del Burano	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310023	Esotici della Valmarecchia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310024	Colle San Bartolo e litorale pesarese	Ambienti misti mediterranei.
IT5310025	Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310026	Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310027	Mombaroccio e beato Sante	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310028	Tavernelle sul Metauro	Ambienti fluviali.
IT5310029	Furlo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5310030	Monte Nerone e Monti di Montiego	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5310031	Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5310032	Valmarecchia	Ambienti fluviali.
IT5320009	Fiume Esino in località Ripa Bianca	Ambienti fluviali; zone umide.
IT5320015	Monte Conero	Ambienti misti mediterranei; ambienti agricoli; corridoi di migrazione.
IT5320016	Valle Scappuccia	Ambienti misti mediterranei.
IT5320017	Gola della Rossa e di Frasassi	Ambienti misti mediterranei.
IT5320018	Monte Cucco e Monte Columeo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330008	Valle Rapedagna e Monte Cardosa	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330025	Monte San Vicino e Monte Canfaieto	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee;

		ambienti misti mediterranei.
IT5330026	Monte Giuoco del pallone	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330027	Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330028	Valle Scurosa, Piano di Montelago, e Gola di Pioraco	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330029	Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330030	Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema, Montecavallo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340004	Montagna dei Fiori	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340016	Monte Oialona Colle Propezzano	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340021	Monte dell'Ascensione	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340022	Litorale di Porto d'Ascoli	Zone umide; ambienti agricoli.

Misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale sulla base delle tipologie ambientali di riferimento

1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee.

Attività regolamentate.

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale avviene nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano il pascolo al fine di ridurre i fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione estiva.

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale, sono favorite:

- il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree a prato permanente e a pascolo, evitando il danneggiamento o la rottura del cotico erboso;
- il controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
- il mantenimento e il recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.

2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee.

Divieti ed obblighi.

- E' vietato il taglio degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.
- E' vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche.
- Gli interventi selvicolturali previsti nei Piani forestali devono adottare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni contenute nei Piani stessi. Qualora tali indicazioni siano assenti o giudicati insufficienti dall'Ente di gestione del sito Natura 2000, lo stesso ente di gestione può prevederle nei propri atti e proporle all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni in materia forestale.
- In ogni intervento forestale dovrà essere garantita la conservazione di tutte le specie fruttifere forestali presenti, un'adeguata presenza delle specie secondarie ed accessorie, la presenza degli esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando, per gli alberi secchi, la valutazione dell'ente competente riguardo le problematiche fitosanitarie.
- Per le attività forestali, con riferimento alle modalità di governo dei boschi, compreso il rilascio delle matricine nei boschi cedui, l'estensione dei tagli, le norme sui tagli intercalari e l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente, si applicano le vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e le disposizioni della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale. Qualora i Piani di gestione o le misure di conservazione dei siti Natura 2000 prevedano modalità di governo e trattamento dei boschi diverse da quelle disposte dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali, sono sottoposte al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della l.r. n. 6/2005.

Attività regolamentate.

- Gli interventi selvicolturali di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie saranno sospesi nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche, elencate nell'allegato II della Dir. 92/40/CEE e nell'allegato I della Dir. 79/409/CEE, per le quali i siti sono stati istituiti e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie.

La sospensione si applica alle sole operazioni di abbattimento, di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e di esbosco con mezzi meccanici, escluse le operazioni di depezzamento, ramatura, spalatura, potatura, concentramento ed allestimento.

Nel caso di interventi di miglioramento forestale (cure colturali, conversioni e trasformazioni), la sospensione si applica agli interventi di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e all'esbosco con mezzi meccanici.

Il periodo di sospensione può essere ridotto per cause di forza maggiore, quali avverse condizioni meteorologiche che abbiano impedito l'abbattimento, gli interventi sulla viabilità di servizio forestale e/o l'esbosco.

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale deve avvenire nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.

- Qualora più interventi selvicolturali frazionati gravino sullo stesso habitat naturale o di specie, indicati nel formulario della ZPS interessata, l'ente di gestione del medesimo sito Natura 2000 può richiedere che gli interventi vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:

- le attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- la conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- il mantenimento o la promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea, ceduo composto, fustaia coetanea), mantenendo, se presenti, le vecchie matricine che non abbiano chioma troppo espansa o aduggiante;
- la conservazione del sottobosco e di tutte le piante da frutto;
- il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- la gestione forestale che favorisca la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;
- il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta dimensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;
- la preservazione dagli interventi selvicolturali di una fascia di 10 m di larghezza per lato lungo i maggiori impluvi e di una congrua fascia di rispetto sui crinali e negli ecotoni;
- il mantenimento del management passato, sottoposto ai regolamenti forestali, qualora si reputi che proprio le pratiche selvicolturali tradizionali (ceduazione, pascolo in bosco, ecc) siano tra i fattori determinanti la presenza dell'habitat comunitario;
- le modalità di esbosco a basso impatto (animali da soma, cavalli di ferro, canalette, filo a sbalzo, avvallamento manuale degli assortimenti) in percorsi obbligatori prestabiliti.

3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.

Divieti ed obblighi.

- E' vietato il taglio degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.
- E' vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche.
- Gli interventi selvicolturali previsti nei Piani forestali devono adottare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni contenute nei Piani stessi. Qualora tali indicazioni siano assenti o giudicati insufficienti dall'Ente di gestione del sito Natura 2000, lo stesso ente di gestione può prevederle nei propri atti e proporle all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni in materia forestale.
- In ogni intervento forestale, in dipendenza della forma di governo e del tipo di trattamento previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali, dovrà essere garantita un'adeguata presenza delle specie fruttifere forestali, delle secondarie ed accessorie, la presenza degli esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando, per gli alberi secchi, la valutazione dell'ente competente riguardo le problematiche fitosanitarie.
- Per le attività forestali, con riferimento alle modalità di governo e trattamento dei boschi, compreso il rilascio delle matricine nei boschi cedui, l'estensione dei tagli, le norme sui tagli intercalari e l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere

permanente, si applicano le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale regionali e le disposizioni della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale. Qualora i Piani di gestione o le misure di conservazione dei siti Natura 2000 prevedano modalità di governo e trattamento dei boschi diverse da quelle disposte dalle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali, sono sottoposte al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della l.r. n. 6/2005.

Attività regolamentate.

- Gli interventi selvicolturali di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie saranno sospesi nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche, elencate nell'allegato II della Dir. 92/40/CEE e nell'allegato I della Dir. 79/409/CEE, per le quali i siti sono stati istituiti e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie.

La sospensione si applica alle sole operazioni di abbattimento, di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e di esbosco con mezzi meccanici, escluse le operazioni di depezzamento, ramatura, spalatura, potatura, concentramento ed allestimento.

Nel caso di interventi di miglioramento forestale (cure colturali, conversioni e trasformazioni), la sospensione si applica agli interventi di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e all'esbosco con mezzi meccanici.

Il periodo di sospensione può essere ridotto per cause di forza maggiore, quali avverse condizioni meteo-climatiche che abbiano impedito l'abbattimento, gli interventi sulla viabilità di servizio forestale e/o l'esbosco.

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale deve avvenire nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.

- Qualora più interventi selvicolturali frazionati gravino sullo stesso habitat naturale o di specie, indicati nel formulario della ZPS interessata, l'ente di gestione del medesimo sito Natura 2000 può richiedere che gli interventi vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:

- la conservazione, la manutenzione ed il ripristino, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- la creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti coltivati;
- la conservazione e il ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;
- la conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta dimensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;
- il mantenimento o la promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto

- fustaia, fustaia disetanea), mantenendo, se presenti, le vecchie matricine che non abbiano chioma troppo espansa o aduggiante;
- il controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
 - il ripristino di prati-pascolo e prati aridi a partire da seminativi in rotazione;
 - il ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi;
 - la conservazione del sottobosco e di tutte le piante da frutto;
 - la preservazione dagli interventi selvicolturali di una fascia di 10 m di larghezza per lato lungo i maggiori impluvi e di una congrua fascia di rispetto sui crinali e negli ecotoni;
 - il mantenimento del management passato, sottoposto ai regolamenti forestali, qualora si reputi che proprio le pratiche selvicolturali tradizionali (ceduazione, pascolo in bosco, ecc) siano tra i fattori determinanti la presenza dell'habitat comunitario;
 - le modalità di esbosco a basso impatto (animali da soma, cavalli di ferro, canalette, filo a sbalzo, avvallamento manuale degli assortimenti) in percorsi obbligatori prestabiliti.

4. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.

Divieti ed obblighi.

- E' vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali.
- E' vietato il prosciugamento artificiale delle zone umide utilizzate come appostamento fisso di caccia nel periodo 1 febbraio – 15 luglio.
- E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre, ad eccezione della caccia agli ungulati.
- E' vietato il decollo e l'atterraggio di velivoli ultraleggeri e di mezzi per il volo libero (deltaplani e paracadute per il parapendio).
- E' vietato, lungo i corsi d'acqua, il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga, prevista dagli Enti di gestione dei siti Natura 2000, per gli interventi eseguiti dall'autorità idraulica, per ragioni connesse alla pubblica incolumità, alla gestione del sito e per altre ragioni connesse alle pratiche agricole.
- Gli enti di gestione dei siti Natura 2000 interessati dovranno effettuare il monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare sbalzi del medesimo.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;
- l'attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti,
- la realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea, all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo da evitare l'incendio, il diserbo chimico, le lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo

riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi gli interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;

- l'utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori).

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:

- la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
- la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la creazione di zone umide temporanee o permanenti o l'ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi ambientali;
- l'incentivazione dei metodi dell'agricoltura biologica, anche nelle aree agricole contigue alla zona umida;
- la creazione e il mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea, spontanea o seminata, o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- il mantenimento o il ripristino del profilo irregolare, con insenature e anfratti, dei contorni della zona umida;
- il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;
- la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione o di subsidenza;
- la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- la conservazione o il ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti.

5. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali.

Divieti ed obblighi.

- E' vietato, lungo i corsi d'acqua, il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga, prevista dagli Enti di gestione dei siti Natura 2000, per gli interventi eseguiti dall'autorità idraulica, per ragioni connesse alla pubblica incolumità, alla gestione del sito e per altre ragioni connesse alle pratiche agricole.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nel periodo di nidificazione;
- l'attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- la realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;

- le captazioni idriche e le attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o le improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
- la pioppicoltura ed arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;
- gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea, all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato il taglio, lo sfalcio, la trinciatura, l'incendio, il diserbo chimico, le lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi gli interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- l'utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
- gli interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:

- la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;
- la creazione ed il mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito delle attività agricole;
- la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
- la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- la conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone.

6. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nel periodo di nidificazione;
- l'utilizzazione e le limitazioni nell'uso dei fanghi di depurazione, fatte salve le prescrizioni ed i divieti posti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della direttiva 86/278/CEE.

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:

- la messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in

- particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero indennità) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;
- il mantenimento ovvero il ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, maccri, laghetti;
 - il mantenimento ovvero la creazione di margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibile, lasciati incolti, mantenuti a prato o con essenze arboree e arbustive, non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto;
 - l'adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica e integrata;
 - l'adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici (cotono, bordi dei campi, zone di vegetazione seminaturale, ecc.);
 - il mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;
 - l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature), effettuando le stesse, ove tecnicamente possibile, partendo dal centro dell'appezzamento verso l'esterno.

7. ZPS caratterizzate dalla presenza di corridoi di migrazione.

Divieti ed obblighi.

- Divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- l'utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio al fine di non arrecare disturbo al flusso migratorio dell'avifauna.

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:

- la conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;
- la sorveglianza durante il periodo di migrazione.

Si precisa che detti impegni valgono fermo restando l'obbligo della valutazione di incidenza per gli interventi, prevista dal DPR 357/97 e s.m.i. . Per le tipologie progettuali del settore Agricoltura soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale si rimanda agli allegati della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (BURM n. 40 del 22/04/2004) e s.m.i. ed agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 6/2007 .

Disposizioni specifiche:

Da D.G.R. 1744 del 17/12/2012

MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E DELLE SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO PER I SITI NATURA 2000 RICADENTI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL CONERO.

1) Misure di conservazione per l' Habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) nel territorio del SIC e della ZPS denominate entrambe "Monte Conero".

a) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *brachipodium sp.pl.*), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.

b) Controllo meccanico delle specie invasive con particolare riferimento alla ginestra (*Spartium junceum*) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e nelle praterie dove non viene attualmente praticato il pascolamento, finalizzato anche al recupero di aree prative e pascolive in via di abbandono o che in seguito all'abbandono già verificatosi sono sede di processi di ricolonizzazione spontanea e si trovano ad uno stadio in cui la copertura arbustiva è pari o inferiore al 50%. Alcuni nuclei o fasce arbustive preventivamente individuate dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie compresa tra il 5% ed il 10% dell'area di intervento). Dell'intenzione di procedere all'intervento dovrà essere data preventiva comunicazione (minimo 30 giorni) per iscritto all'Ente Parco fornendo i riferimenti utili per permettere allo stesso di effettuare un eventuale sopralluogo (es. dati catastali dell'area oggetto di intervento, riferimenti soggetto attuatore, n° telefonico, modalità e tempistica di esecuzione). L'intervento su specie arbustive diverse dalla ginestra sempre obbligatorio se la copertura arbustiva del suolo caratterizzato dalla prateria di interesse comunitario è pari o inferiore al 50%, qualsiasi sia il grado di ricopertura, necessita del preventivo sopralluogo del Parco. Resta escluso qualsiasi intervento nelle aree individuate come "bosco" e a carico di esemplari arborei e siepi tutelati ai sensi della L.R. 6/2005 per i quali valgono le procedure previste dalla suddetta norma, dal Regolamento e dal Piano di Gestione Forestale del Parco. Sugli arbusteti (compresi quelli a prevalenza di ginestra) con copertura delle specie arbustive, superiore al 50%, l'intervento di decespugliamento non è obbligatorio bensì facoltativo e dovrà avere il preventivo nulla osta dell'Ente Parco. L'intervento di decespugliamento dovrà essere realizzato nel periodo autunno-invernale ed entro il mese di Febbraio.

c) Raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.

d) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale, da inviare all'Ente Parco per il parere preventivo di competenza, che preveda un carico di bestiame massimo di 2 UBA/ha e sua applicazione mediante la guida degli animali al pascolo da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento dovrà individuare inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevedere le necessarie limitazioni al pascolamento. Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo dovrà organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti mediante l'uso di recinzioni mobili, affinché gli animali al pascolo abbiano gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo, per tutta la durata del pascolamento, un eccessivo carico di bestiame ad ettaro. Tramite la periodica delocalizzazione degli stazzi e/o tramite le operazioni di cui al successivo punto e) dovrà essere evitata l'eutrofizzazione

del suolo che porta alla sostituzione della vegetazione caratteristica dell'habitat in questione con specie nitrofile.

e) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:

- o dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
- o miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile deve essere garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi degli animali al pascolo;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui la ZPS "Monte Conero" è stata designata.

a) Obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.

b) Obbligo della trebbiatura dei cereali autunno vernini con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e del mantenimento delle stoppie fino al 31 Agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.

c) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inserbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

d) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0*.

a) Creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco dell'habitat forestale 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

Da D.G.R. 1107/11

MISURE DI CONSERVAZIONE DELL'AHABITAT *6210 NEL SITO NATURA 2000 IT5330030 "VALNERINA, MONTAGNA DI TORRICCHIO, MONTEFEMA E MONTECAVALLO"

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa

una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni.

L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.

- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggiera relativa all'habitat 6210 deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il palco rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100 mq per non meno di 7 giorni o 30 animali per 2 giorni; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 giorni o 7 caprini/100 mq per 2 giorni; 1 bovino o equino/100 mq per 3 giorni), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive (es. *Juniperus* sp.pl). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pabulare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi prativi con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento). Tale norma può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette alla conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.
- e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi, nel rispetto delle normative vigenti, dovranno essere effettuati esclusivamente mediante la semina di germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Infine, si ritiene opportuno che eventuali interventi di finanziamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e delle azioni indicate in precedenza siano ricompresi in piani di pascolamento aziendali.

La obbligatorietà della gestione dei sistemi di prateria dell'habitat *6210 può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette alla conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.

Da D.G.R. 1109/11

Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, necessarie per l'adesione al Bando per Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità PSR 2007 – 2013, volto ai soggetti gestori di Rete Natura 2000, approvato con DDPF Servizio agricoltura forestazione e pesca n. 113/AFP del 07.04.2011.

I - AREA D'INTERVENTO "A"

art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini:

ZPS Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo

IT5330030

art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie

recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.

- d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive invasive (es. *Juniperus* sp.pl.). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pabulare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi prativi con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento).
- e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Art. 3 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

I I - AREA D'INTERVENTO "B"

art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S. Ginesio e Visso:

ZPS Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore

IT5330029

art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali

presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.

- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento aziendale individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento. Il piano di pascolamento deve comunque prevedere le modalità di controllo dei cani da guardiania, al fine di prevenire interferenze con la fauna selvatica.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.
- g) Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla lettera c), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro.

art. 3 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato

- a) Trebbiatura dei cercali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche;
- b) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio;
- c) Al fine di salvaguardare nidi e piccoli di specie faunistiche le attività di sfalcio o taglio della vegetazione erbacea dovrà procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe;
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

Art. 4 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dei siti di riproduzione degli anfibi

- a) Gli interventi di recupero o mantenimento delle fonti, degli abbeveratoi e di altri punti d'acqua devono essere realizzati con modalità e tecniche idonee a favorire la riproduzione degli anfibi e in generale il loro utilizzo da parte della fauna selvatica, secondo le indicazioni del Parco.

Art. 5 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

Da D.G.R. 1201/11

MISURE DEFINITIVE DI CONSERVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 E SEGUENTI DELLA L. R. MARCHE N. 6 DEL 12.06.2007 E S.M.I., CHE RIENTRANO NELL'ACCORDO AGRO AMBIENTALE D'AREA, REGIONE MARCHE, PER LA TUTELA DI ALCUNI HABITAT DELLE AREE SIC E ZPS DEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO - ZPS IT 5310026.

e

Da D.G.R. 1395/11

L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1 ZPS IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello, adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1.

Misure di conservazione degli habitat 6210 nei siti Natura 2000

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni;
- b) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare;
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono, fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere il materiale di propagazione idoneo per le tra semine, ad esclusione delle aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli - fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e) – ed in particolare:
 - 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;

- 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni all'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da D.G.R. 1202/11

Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nei siti Natura 2000

ZPS IT 5310031 *Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega.*

- f) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.
- g) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.

- h) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp.pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e per il recupero di aree pascolive in via di abbandono.
- i) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.
- j) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- k) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - o dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - o miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da D.G.R. 1252/11

**Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nel sito Natura 2000 ZPS IT 5330030
*Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema, Montecavallo.***

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera relativa all'habitat 6210 deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive invasive (es. *Juniperus* sp.pl.). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pabulare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi prativi con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento). Tale norma può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette a conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.
- e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi, nel rispetto le normative vigenti, dovranno essere effettuati

esclusivamente mediante la semina di germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Infine, si ritiene opportuno che eventuali interventi di finanziamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e delle azioni indicate in precedenza siano ricompresi in piani di pascolamento aziendali.

La obbligatorietà della gestione dei sistemi di prateria dell'habitat *6210 può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette alla conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.

Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210) ed altre misure di conservazione nel sito Natura 2000 IT5330029 *Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore*.

1. Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno della porzione del sito Natura 2000 ZPS IT5330029 *Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore* ricadente all'interno della Comunità montana Ambito 5 "Marca di Camerino" e del comune di Pievebovigliana.

2. Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il

falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.

- d) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento aziendale individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento. Il piano di pascolamento deve comunque prevedere le modalità di controllo dei cani da guardiania, al fine di prevenire interferenze con la fauna selvatica.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.
- g) Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla lettera c), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro.

3. Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato

- a) Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
- b) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri

ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

- c) Al fine di salvaguardare nidi e piccoli di specie faunistiche le attività di sfalcio o taglio della vegetazione erbacea dovrà procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe.
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

4. Misure di conservazione necessarie al mantenimento dei siti di riproduzione degli anfibi

- a) Gli interventi di recupero o mantenimento delle fonti, degli abbeveratoi e di altri punti d'acqua devono essere realizzati con modalità e tecniche idonee a favorire la riproduzione degli anfibi e in generale il loro utilizzo da parte della fauna selvatica, secondo le indicazioni del Parco.

5. Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

Da D.G.R. 36/2012

L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi.

ZPS – IT5320017, ZPS – IT5320018, ZPS – IT532002 .

AZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 6210 E 6510 E PER IL MANTENIMENTO DELL'AVIFAUNA NEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI E NELLE AREE NATURA 2000 CONNESSE.

1) Misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

- g) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.
- h) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di

assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.

- i) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp. pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono.
- j) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- k) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- l) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;

- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito

Natura 2000 è stato designato

- a) Ad esclusione delle aree classificate come montane dalla Regione Marche, a sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.
- b) Trebbiatura dei cereali autunno-vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
- c) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/78/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Articolo 3.

Recepimento)

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 2557 del 7/6/93 (Modalità e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura) pubblicata sul B.U.R.M. n. 63 del 16/09/1993 .
Trattasi di competenza trasferita alle Province (Assessorato Ambiente – Servizio Rifiuti) competenti per territorio .

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: <ul style="list-style-type: none">– formulario di identificazione dei fanghi;– autorizzazione allo spandimento;– registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione);– notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi;

	b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**
 - **Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:**
 - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - **Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:**
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

- **D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);**

- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).**

- **Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**

Recepimento regionale

- D.D. n. 10/TAM del 10/09/2003, con il quale, in recepimento del D.lgs n.152/99 è stata effettuata la delimitazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati;
- Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa Regionale (DAALR) n. 145 del 26 gennaio 2010, di approvazione del “Piano di Tutela delle Acque” della Regione Marche.
- D.G.R. n. 1448 del 3/12/2007 pubblicata sul BUR n. 109 del 14/12/2007, concernente: “ Approvazione “Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del D. Lgs 152/06 e del Titolo V del D.M. 7 aprile 2006 per le ZVN” ” con particolare riferimento alle seguenti disposizioni e chiarimenti.
- D.G.R. n. 147 del 18/02/2013 che ha disposto “di confermare le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) della Regione Marche designate con l'art. 17 del Piano di Tutela delle Acque approvato con DAALR n. 145 del 20 gennaio 2012”;

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base delle norme di recepimento della direttiva 91/676/CEE, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola sono quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 1448 del 3/12/2007 pubblicata sul BUR n. 109 del 14/12/2007, con cui è stato approvato il relativo "Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del D. Lgs 152/06 e del Titolo V del D.M. 7 aprile 2006 per le ZVN " nonché quelli stabiliti dal Titolo V° del DM 7 aprile 2006 ove il provvedimento regionale differisce, nonché:

- obbligo di tenuta e compilazione del registro trattamenti e fertilizzazioni di cui all'allegato "B" con particolare riferimento alla concimazione azotata che non deve superare nelle ZVN i 170 Kg di azoto/ha come media aziendale .

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione della Regione Marche, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

In particolare la DGR 1448/2007, programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricole della Regione Marche, prevede quanto segue:

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le disposizioni del presente atto e Programma di Azione si applicano alle zone rientranti nella prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e nelle revisioni delle stesse zone, designate dalla Regione Marche.

1.2 Per le aziende ricadenti anche in parte in zone vulnerabili da nitrati le disposizioni del presente atto e Programma di Azione si applicano alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

Si precisa inoltre che sia il Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA) che le norme di condizionalità annualmente in vigore si applicano su tutto il territorio regionale, Zone Vulnerabili da Nitrati comprese.

2. DIVIETI

2.1. Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al Decreto Legislativo n. 217 del 29 aprile 2006

L'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 è vietata:

- a) nelle aree di cava, salvo che ai fini del ripristino della copertura vegetale e per il successivo mantenimento della stessa, nel rispetto della buona pratica agricola;
- b) sui terreni gelati, innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
- c) a distanza inferiore a 25 metri dall'inizio dell'arenile per le acque di laghi naturali e artificiali (esclusi i piccoli invasi artificiali non in collegamento con la falda o non connessi con altri corpi idrici per i quali vige il presente divieto), marino-costiere e di transizione, nonché nei corpi umidi ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

- d) a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non significativi;
- e) a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi ;
- f) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, ad esclusione delle aree a verde pubblico e privato, con contestuale incorporazione nel terreno, o soggette a recupero e ripristino ambientale;
- g) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, così come definito da codice AGEA (Atto A1 e Atto A5 – DGR n. 151 del 26/02/07 Reg. 1782/03 – DM del 21/12/06 applicazione del regime condizionalità della Politica Agricola Comune (PAC) nella Regione Marche per l'annualità 2007;
- h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente emette specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive ed infestive diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici .
- i) nel periodo temporale compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio di ogni anno nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente (dal 1 novembre al 28 febbraio nei terreni destinati ad altre colture) con possibilità di sospendere questo divieto con provvedimento della struttura competente della Regione Marche – Assessorato Agricoltura che terrà conto delle condizioni climatiche e delle caratteristiche pedologiche dei siti di spandimento.

Nelle fasce di divieto di cui alle lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura o normale coltura di rotazione. La copertura vegetale deve essere garantita in coincidenza con lo sviluppo della coltura in atto. Resta ferma la obbligatorietà della copertura vegetale spontanea nella fascia di tutela dei corsi d'acqua aventi la denominazione ufficiale di fiume, dei laghi e lagune naturali, dei laghi artificiali demaniali prevista dall'articolo 115 del D. Lgs. n. 152/2006. La larghezza della fascia di tutela è di almeno 10 metri, salvo la maggiore larghezza stabilita, anche specificatamente per ciascun corpo idrico, dalla Giunta Regionale.

Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ai laghi artificiali soggetti al presente divieto, ai canali arginati.

L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 217/2006 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

Lo spandimento dei letami deve rientrare nelle pratiche agronomiche atte a contrastare il trasporto di nutrienti, in particolare nel caso di suolo non coperto da vegetazione o di colture che non assicurano la copertura completa del suolo, obbligando comunque le aziende ad adottare almeno le pratiche agronomiche contenute nel CBPA. Devono altresì essere presi in considerazione i limiti di lavorabilità del suolo, tenuto conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e di modalità di spandimento atte a contrastare il ruscellamento.

2.2. Divieti di utilizzazione dei liquami

L'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992 è vietata nei seguenti casi :

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, ad esclusione delle aree a verde pubblico e privato, con contestuale incorporazione nel terreno, o soggette a recupero e ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- c) sui terreni gelati, innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
- d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive ed infestive diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici .

e) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 %, che può essere incrementata, comunque non oltre il 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, quali :

- I) dosi di liquami frazionate in più applicazioni (da specificare nel PUA);
- II) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
- III) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- IV) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, vista l'eterogeneità e la complessità geo-litologica, morfologica e pedologica che caratterizza l'intera Regione Marche, (da specificare nel PUA), il limite di pendenza dove è possibile utilizzare liquami è elevabile fino al 30% in presenza di sistemazioni idraulico agrarie e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e purché siano garantiti il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) della lettera e) nonché il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 217/2006. Resta ferma la verifica della congruità delle condizioni sopra espresse dal presente atto della Regione Marche – Assessorato Agricoltura ;

f) nel periodo temporale compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio di ogni anno nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente (dal 1 novembre al 28 febbraio nei terreni destinati ad altre colture) con possibilità di sospendere questo divieto con provvedimento della struttura competente della Regione Marche – Assessorato Agricoltura che terrà conto delle condizioni climatiche e delle caratteristiche pedologiche dei siti di spandimento.

g) La sospensione del divieto potrà essere prevista e conseguentemente concessa solo e soltanto durante il manifestarsi di particolari condizioni pedo-climatiche. Tale deroga va comunicata al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, mediante una relazione tecnica dettagliata da allegare alla scheda 30 del DM 18 settembre 2002.

h) sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna;

i) nelle aree carsiche non soggette a coltivazione;

j) a distanza inferiore a 30 metri dall'inizio dell'arenile per le acque di laghi naturali e artificiali (esclusi i piccoli invasi artificiali non in collegamento con la falda o non connessi con altri corpi idrici per i quali vige il presente divieto), marino-costiere e di transizione, nonché nei corpi umidi ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

k) a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali ove non diversamente previsto in senso più restrittivo dagli strumenti di pianificazione territoriale ovvero da leggi o regolamenti; in ogni caso è da preferire l'utilizzo di sistemi di applicazione localizzata dei liquami al terreno, quali la distribuzione con iniezione o a bande.

l) sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo;

m) sulle colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

n) In prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale o locale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati.

o) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

- p) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- q) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico.

Nelle fasce di divieto di cui alle lettere j) e k), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura o normale coltura di rotazione.

La copertura vegetale deve essere garantita in coincidenza con lo sviluppo della coltura in atto. Resta ferma la obbligatorietà della copertura vegetale spontanea nella fascia di tutela dei corsi d'acqua aventi la denominazione ufficiale di fiume, dei laghi e lagune naturali, dei laghi artificiali demaniali prevista dall'articolo 115 del D. Lgs. n. 152/2006. La larghezza della fascia di tutela è di almeno 10 metri, salvo la maggiore larghezza stabilita, anche specificatamente per ciascun corpo idrico, dalla Giunta Regionale.

Le disposizioni di cui alle lettere j) e k) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ai laghi artificiali soggetti al presente divieto, ai canali arginati.

3. CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

3.1. Criteri generali

Gli effluenti di allevamento destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative e tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate, tenuto conto anche della piovosità media delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Al fine di ridurre i volumi dei liquami prodotti è necessario effettuare nell'allevamento un'oculata gestione dei consumi di acqua sia per le operazioni di abbeveraggio che per quelle di lavaggio.

I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio devono essere finalizzati, oltre a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per la loro distribuzione.

In caso di realizzazione di nuovi allevamenti, di ampliamento degli esistenti ovvero di ristrutturazione delle aree oggetto della presente disposizione, le acque meteoriche derivanti da superfici scoperte e caratterizzate dalla permanenza di animali (quali zone di esercizio esterne e corsie scoperte di servizio), devono essere raccolte e convogliate nei contenitori dello stoccaggio.

3.2. Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali palabili

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata che sarà munita, su non più di 3 lati, di idoneo cordolo o di muro perimetrale e provvista di idoneo sistema di raccolta e convogliamento allo stoccaggio dei liquidi di sgrondo; sono considerate superfici impermeabilizzanti anche i terreni argillosi. La platea impermeabilizzata dovrà avere una portata sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni il peso dei materiali accumulati e dei mezzi utili alla movimentazione; la platea dovrà pertanto permettere l'accesso dei mezzi meccanici, mediante apposita apertura su un lato al fine di consentire la completa asportazione del materiale. Sarà inoltre

necessario prevedere adeguate pendenze per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio.

La platea dei materiali palabili deve essere dimensionata per una capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 110 giorni; tale durata può essere di 90 giorni per gli allevamenti aventi consistenza zootecnica massima equivalente alla produzione di 3000 kg di azoto al campo per anno, calcolati in base alla Tabella 2 del presente atto e Programma di Azione. Per il dimensionamento, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si farà riferimento alla Tabella 1 del presente atto e Programma di Azione.

Il calcolo della superficie della platea dovrà essere funzionale al tipo di materiale stoccato; di seguito si riportano i valori, per i diversi materiali palabili, per i quali dividere il volume di stoccaggio richiesto espresso in m³ al fine di ottenere la superficie della platea in m²:

- fino a 2 per il letame (elevabile fino a 3 in caso di allevamento realizzato in area collinare con presenza di dislivello naturale e/o concimaia collocata ad una quota inferiore rispetto alla stalla e caricata dall'alto per favorire la maturazione del letame e le operazioni di trasporto);
- 2 per le lettiera esauste degli allevamenti cunicoli;
- 2 per la lettiera esausta degli allevamenti avicoli;
- fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- 1 per i fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano adeguatamente impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiera permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 60 centimetri nel caso dei bovini, di 15 centimetri per gli avicoli e di 30 centimetri per tutte le altre specie.

Lo stoccaggio non può avvenire a distanze inferiori a 20 metri dai corsi d'acqua e non sia ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria.

Rispetto alle abitazioni ed alle strade deve essere tenuta la distanza prevista dai regolamenti sanitari comunali.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili trattati nei paragrafi seguenti.

Si precisa che la consistenza media dei capi allevati, nel caso di allevamento "tutto pieno - tutto vuoto" deve essere calcolata come media ponderata per i periodi di vuoto sanitario dell'allevamento, oltre a considerare l'eventuale sfoltimento degli animali nonché la mortalità degli stessi.

Per i piccoli allevamenti (con produzione di azoto al campo inferiore a 3.000 kg/anno), considerato che nella Regione Marche risultano iscritte all'anagrafe bovina (B.D.N. a maggio 2007) n. 5.056 aziende con almeno un capo bovino (per un totale di 76.645 capi) e di queste n. 4.877 (per un totale di 48.925 capi) risultano classificabili come piccoli allevamenti a bassa densità (media n. 10

capi/azienda) che nelle zone montane e di alta collina vengono allevati al pascolo (per le altre specie vi sono n. 28 piccoli allevamenti di suini e n. 93 piccoli allevamenti di avicunicoli, gli ovicapri sono allevati al pascolo per gran parte dell'anno), i valori per il calcolo del volume degli stoccaggi di cui al presente punto 3.2 possono essere raddoppiati.

Per gli stoccaggi degli allevamenti con produzione inferiore a 340 kg/anno di azoto al campo, che ai fini della presente norma non sono classificabili neanche come aziende zootecniche, non si applicano le disposizioni previste dal presente atto, fermo restando le norme di eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia della salute pubblica, della sicurezza alimentare degli alimenti, dell'igiene e benessere degli animali ed in materia ambientale.

3.3. Caratteristiche dell'accumulo temporaneo di letami

L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti nella Sezione 1, Parte 1, paragrafo 1 lettera e), è praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo.

L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore ai 5 metri dalle scoline, a 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, ed a 40 metri dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

L'accumulo temporaneo dei letami di cui sopra è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a tre mesi. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni valgono le disposizioni di cui al comma 2 art. 7 del D.M. 7/4/06.

Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo. Detti accumuli temporanei devono essere circondati da un solco di guardia al fine di evitare lo scorrimento di eventuali liquidi di sgrondo e per evitare infiltrazioni di acque meteoriche. I siti di accumulo temporaneo dovranno essere scelti in modo da preferire quelli con maggiore ritenzione idrica.

3.4. Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili

Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, qualora tali acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (quali zone di esercizio esterne, corsie scoperte di servizio, platee di stoccaggio dei materiali palabili), fatta eccezione per le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché per le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento, che devono essere opportunamente deviate. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana deve inoltre tenere conto delle precipitazioni medie (precipitazioni medie storiche da rete agrometeorologica ASSAM) e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale. Opportune attenzioni dovranno essere rivolte alla corretta posa in opera dei materiali.

Ove si faccia ricorso a contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K > 1 \times 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto. I contenitori in terra dovranno essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio o ampliamento di quelli esistenti, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici dovrà avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, sono da favorire le strutture a pareti verticali e strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.

Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

Detti contenitori devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto, rispetto all'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, in:

- 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovi-caprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini, fatta eccezione per i contenitori esistenti che devono essere adeguati, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.M. 07/04/2006, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
- 150 giorni per tutti gli altri allevamenti e/o in assenza degli assetti colturali di cui al punto precedente.

Per i nuovi allevamenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

È vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle autorità competenti sulla base della normativa vigente

Relativamente alla produzione annua di liquami e letame delle diverse specie di animali allevati, nella tab.1 si riportano i valori riferiti al peso vivo medio per capo ed alle relative metodologie di allevamento.

Tabella 1 - Quantità di effluente prodotto in relazione alla tipologia di allevamento, pesi medi, produzioni unitarie

SUINI					
Tipologia di allevamento	peso vivo medio (kg/capo)	liquame (m ³ /t p.v. x anno)	Letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v. giorno)
			(t/t p.v. x a)	(m ³ /t p.v. x a)	
RIPRODUZIONE					
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			

Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:	180				
• pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55			
• pavimento fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:					
• zona di alimentazione e zona di riposo fessurate		37			
• zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22	17	23,8	6
Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180				
• gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73			
• sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo		55			
Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):	180	0,4	22,0	31,2	
Verri	250				
• con lettiera		0,4	22,0	31,2	
• senza lettiera		37			
SVEZZAMENTO					
Lattonzoli (7-30 kg)	18				
• box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione		73			
• box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna		44			
• box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna		37			
• gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante		55			
• gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo		37			
• box su lettiera			22,0	31,2	
ACCRESIMENTO E INGRASSO					
Magroncello (31-50 kg)	40				
Magrone e scrofetta (51-85 kg)	70				
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100				
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120				
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70				

Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	90				
<i>in box multiplo senza corsia di defecazione esterna</i>					
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
<i>in box multiplo con corsia di defecazione esterna</i>					
• pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37			
<i>Su lettiera</i>					
• su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18,0	25,2	
• su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22,0	31,2	
Allevamento di suini in porcilaie di tipo tradizionale con pavimento pieno					
Scrofe (160-200 kg)		22	17	23,8	
Verri		0,4	24	31,2	
Accrescimento e ingrasso		6	18	25,2	

BOVINI					
ologia di allevamento	peso vivo medio (kg/capo)	liquam e (m ³ /t p.v. x anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v. giorno)
			(t/t p.v. x a)	(m ³ /t p.v. x a)	
BOVINI E BUFALINI DA LATTE (> 15 mesi)					
• Stabulazione fissa con paglia	500-600 ⁽¹⁾	9,0	26	34,8	5,0
• Stabulazione fissa senza paglia	500-600 ⁽¹⁾	33			
• Stabulazione libera su lettiera permanente	500-600 ⁽¹⁾	14,6	22	45,0	1,0
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia	500-600 ⁽¹⁾	33			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	500-600 ⁽¹⁾	20	15	19,0	5,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	500-600 ⁽¹⁾	13	22	26,3	5,0
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	500-600 ⁽¹⁾	9,0	26	30,6	5,0
• Stabulazione libera su lettiera inclinata	500-600 ⁽¹⁾	9,0	26	37,1	5,0
BOVINI DA CARNE, RIMONTA E BUFALINI					

Rg

DA CARNE					
• Stabulazione fissa con lettiera (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	5,0	22	29,9	5,0
• Stabulazione libera su fessurato (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	26,0			
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	13,0	16	27,4	10
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	26,0			
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa) (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	16,0	11,0	13,9	5,0
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa) (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	9,0	18,0	21,5	5,0
• stabulazione libera con paglia totale (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	4,0	26,0	30,6	10
• stabulazione libera su lettiera inclinata (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	4,0	26,0	38,8	10
• svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	4,0	22,0	43,7	10
• svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0			
VITELLI A CARNE BIANCA					
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0			
• gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0			
• gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0			
• stabulazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8	5,0

(1) in relazione alla razza prevalente;

(2) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al vitellone all'ingrasso.

Si precisa che per le vacche nutrici, ove i parametri sopra indicati risultino non rispondenti alla reale situazione aziendale, si possono indicare i volumi di letame e liquame effettivamente riscontrati nell'anno precedente a quello di riferimento.

ALTRE SPECIE ZOOTECNICHE					
tipologia di allevamento	peso vivo medio (kg/capo)	liquame (deiezioni e/o acque di lavaggio a fine ciclo) (m ³ /t p.v. x anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v. giorno)
			(t/t p.v. x a)	(m ³ /t p.v. x a)	
AVICOLI					
• ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione o con fossa profonda (durata ciclo: 10-12 mesi le ovaiole; 4 mesi le pollastre)	1,8-2,0-0,8 ⁽¹⁾	0,15	24,0	39,5	
• ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione	1,8-2,0-0,8 ⁽¹⁾	22,0			
• ovaiole a terra (durata ciclo: 10-12 mesi)	1,8-2,0 ⁽¹⁾	0,15	9,0	18,0	

RG

• pollastre a terra (n. cicli/anno : 2,8)	0,7	1,2	14,0	18,7	
• polli da carne a terra con uso di lettiera (n. cicli/anno : 4,5)	1,0	1,2	8	13,5	
• faraone a terra con uso di lettiera (durata ciclo: 3 mesi)	0,8	1,7	8,0	13,0	
• tacchini a terra con uso di lettiera (n. di cicli/ann: 2,0 per maschi ; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5 ⁽²⁾	0,9	11	15,1	
CUNICOLI					
• cunicoli in gabbia con asportazione manuale o con raschiatore meccanico delle deiezioni (durata ciclo: 4 mesi)	1,7-3,5 ⁽³⁾			13,0	
• cunicoli in gabbia con asportazione delle deiezioni con acqua di lavaggio a bassa pressione (durata ciclo: 4 mesi)	1,7-3,5 ⁽³⁾	20,0			
OVINI E CAPRINI					
• ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50 ⁽⁴⁾	7,0	15	24,4	
• ovini e caprini su grigliato o fessurato	15-35-50 ⁽⁴⁾	16,0			
ALTRE SPECIE NON CONTEMPLATE					
Fare riferimento alla tab. 1 del D.M. 7/4/2006, a dati bibliografici o, in carenza degli stessi, a stime effettuate dal produttore.					

(1) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;

(2) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;

(3) il 1° valore è riferito al coniglio da carne (0-4 mesi); il 2° valore al coniglio riproduttore;

(4) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore a pecora o capra;

Note alla Tabella 1

Volumi di reflui prodotti a livello aziendale

I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di reflui derivanti dai locali di produzione. Non sono conteggiate le acque che possono aggiungersi ai liquami prodotti che derivano da:

- lavaggio degli impianti (ad esempio sala di mungitura);
- acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio;
- altre acque che confluiscono nelle vasche di stoccaggio.

(queste acque, in una visione globale di risparmio idrico, sempre più necessario, possono anche essere raccolte e stoccate separatamente per essere poi riutilizzate per usi non potabili;

I valori riportati nella tabella 1 corrispondono a quelli riscontrati con maggior frequenza a seguito di misure dirette effettuate in numerosi allevamenti, appartenenti ad una vasta gamma di casi quanto a indirizzo produttivo e a tipologia di stabulazione.

Tuttavia, nel caso fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli delle tabelle citate, il legale rappresentante dell'azienda, ai fini della comunicazione potrà utilizzare tali valori, presentando una relazione tecnico-scientifica che illustri dettagliatamente:

- materiali e metodi utilizzati per la definizione del bilancio azotato aziendale basato sulla misura dei consumi alimentari, delle ritenzioni nei prodotti e delle perdite di volatilizzazione, redatto seguendo le indicazioni contenute in relazioni scientifiche e manuali indicati dalla regione. In alternativa possono essere utilizzati

valori analitici riscontrati negli effluenti, di cui vanno documentate le metodiche e il piano di campionamento adottati;

- risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche atti a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;
- piano di monitoraggio per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati.

Quantità di paglia utilizzata

I dati relativi alla quantità di paglia impiegata per la produzione di letame sono basati sui quantitativi da utilizzare per la buona pratica gestionale dell'allevamento. Nel caso che le quantità di paglia o di prodotto utilizzato per la lettiera siano diverse da quelle indicate, varierà di conseguenza anche la quantità di letame prodotto (e le sue caratteristiche qualitative).

4. MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

4.1. Criteri generali di utilizzazione

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è disciplinata dal presente atto e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, come indicato dall'art. 1 comma 1 del D.M. 7 aprile 2006 di cui all'art. 38 del D. Lgs 152/99, rimasto valido ed efficace ai sensi dell'art. 170 punto 11 alla parte terza del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e dall'art. 112 del medesimo decreto.

Tale atto disciplina anche l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento degli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 del D.Lgs. 18/02/2005 n. 59 sulla base di quanto previsto dalla legge 11/11/1996 n. 574, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentare così come individuate in base al decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006.

L'utilizzo agronomico è soggetto a comunicazione all'autorità competente, come indicato all'art. 5 della L.R. 6 novembre 2002 n. 23 che modifica l'art. 47 della L.R. 17 maggio 1999 n. 10.

4.2 Tecniche di distribuzione

Le tecniche di gestione della distribuzione degli effluenti devono considerare:

- a) un'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprendono la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento volti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- b) l'uniformità di applicazione dell'effluente;
- c) il contenimento della diffusione, per deriva, di aerosol e del trasporto dell'effluente o delle relative acque di percolazione verso aree non interessate da attività agricola;
- d) il contenimento delle perdite per lisciviazione, ruscellamento e volatilizzazione.
- e) La corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui alla Legge 748 del 1984, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue di cui al D.Lgs. 152/06, conformemente alle disposizioni di cui al Codice di Buona Pratica Agricola;
- f) Lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- g) L'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni di cui al Codice di Buona Pratica Agricola;
- h) La conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al Codice di Buona Pratica Agricola ed all'allegato VII del D.M. 7 aprile 2006.

E' consigliato il ricorso all'inerbimento dell'interfilare.

4.3. Dosi di applicazione

L'applicazione al terreno degli effluenti e degli eventuali altri fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse.

Qualora almeno il 10% dei terreni aziendali interessati dall'applicazione degli effluenti siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate, le aziende zootecniche con una produzione annua superiore a 6.000 kg di azoto organico da effluenti zootecnici devono dimostrare l'equilibrio esistente tra fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e apporto alle stesse.

La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 Kg/ha/anno, inteso come quantitativo medio aziendale, calcolato secondo la tabella 2, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al D.Lgs. 217/2006 e dalle acque reflue normate dal DM 7 aprile 2006.

La quantità di azoto disponibile non deve superare il fabbisogno delle colture, i cui limiti massimi di fertilizzazione azotata sono riportati alla tabella 4.

Ove la coltura lo consenta, ai sensi dell'art. 23 comma 5 lettera b) del D.M. 07/04/06, occorre garantire il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 Kg/ha/anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 Kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. 217 del 29/04/06.

Nei casi in cui le aziende non sono obbligate alla compilazione del PUA la verifica delle concimazioni azotate effettuate, verrà riscontrata sul "Quaderno di campagna" di cui al regime di condizionalità (Reg. CEE 1782/03).

Tabella 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale kg/capo/ anno	kg/t p.v./anno	nel liquame kg/t p.v./anno	nel letame ^(a) kg/t p.v./anno
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v. ^(b)	26,4	101	101	101
<ul style="list-style-type: none"> • stabulazione senza lettiera • stabulazione su lettiera 				
Suini: accrescimento/ingrasso ^(b)	9,8	110	110	110
<ul style="list-style-type: none"> • stabulazione senza lettiera • stabulazione su lettiera 				
Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo) ^(c)	83	138	138	
<ul style="list-style-type: none"> • fissa o libera senza lettiera • libera su lettiera permanente • fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata • libera a cuccette con paglia (groppa a groppa) • libera a cuccette con paglia (testa a testa) 			138	
			62	76
			39	99
			85	53
			53	85
Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo) ^(c)	36,0	120	120	
<ul style="list-style-type: none"> • libera in box su pavimento fessurato • libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia • fissa con lettiera • libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo) • libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata 			120	
			120	
			26	94
			61	59
			17	103

RS

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale kg/capo/ anno	kg/t p.v./anno	nel liquame kg/t p.v./anno	nel letame ^(a) kg/t p.v./anno
<ul style="list-style-type: none"> • vitelli su pavimento fessurato • vitelli su lettiera 			120	
Bovini all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo) ^(c)	33,6	84	20	100
<ul style="list-style-type: none"> • libera in box su pavimento fessurato • libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia • fissa con lettiera • libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo) • libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata 			84	
<ul style="list-style-type: none"> • vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo) ^(c) • vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo) ^(c) 	8,6	67	18	66
			43	41
			12	72
	8,6	67	67	
	8,6	67	12	55
Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo) ^(c)	0,46	230		
<ul style="list-style-type: none"> • ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina • ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda) • ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio) 			230	
				230
				230
Pollastre (peso vivo: 0,7 kg/capo) ^(c)	0,23	328		
<ul style="list-style-type: none"> • pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina • pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda) • pollastre a terra su lettiera 			328	
				328
				328
Broilers (peso vivo: 1 kg/capo) ^(c)	0,25	250		
<ul style="list-style-type: none"> • a terra con uso di lettiera 				250
Tacchini ^(c)				
<ul style="list-style-type: none"> • Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo) • Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) 	1,49	165		165
	0,76	169		169
Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo)	0,19	240		
<ul style="list-style-type: none"> • a terra con uso di lettiera 				240
Cunicoli				
<ul style="list-style-type: none"> • fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 3,5 kg/capo) • capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo) 		143		143
		143		143
Ovicapri		99		
<ul style="list-style-type: none"> • con stabulazione in recinti individuali o collettivi • su pavimento grigliato o fessurato 			44	55
			99	
Equini		69		
<ul style="list-style-type: none"> - con stabulazione in recinti individuali o collettivi 			21	48

Tab. 2a - Vacche nutrici: indici tecnici e bilancio dell'azoto

	Unità misura	Media	Minimo	Massimo
<i>Ingestione sostanza secca (ss)</i>				
- Intero ciclo (lattazione + asciutta)	Kg/capo/d	9,6	8,7	14,6
<i>Contenuto di protezione grezza della razione</i>				
- Intero ciclo (lattazione + asciutta)	Kg/Kg	0,110	0,077	0,115
Produzione di latte				
Produzione latte	Kg/capo/anno	1500	1000	2000
Contenuto di proteina grezza del latte	Kg/Kg	0,0338	0,0338	0,0338
<i>Bilancio dell'azoto</i>				
N consumato	Kg/capo/anno	61,5	46	79
N ritenuto	Kg/capo/anno	7,4	5,5	9,5
N escreto	Kg/capo/anno	54,1	40,5	69,5
N netto al campo (perdite per volatilizzazione: 25%)	Kg/capo/anno	40,6	30,4	52,1

NOTE ALLA TABELLA 2 e 2a

- Nel calcolo dell'azoto che si ripartisce nel letame, l'azoto contenuto nella paglia non è stato considerato. I valori di azoto al campo prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).
- I valori relativi all'escrezione di azoto delle scrofe con suinetti fino a 30 kg e dei suini in accrescimento-ingrasso derivano dal progetto interregionale "Bilancio dell'azoto negli allevamenti" (Legge 23/12/1999 n. 499, art. 2), i cui risultati sono sintetizzati nelle tabelle b1 e b2
- Per le specie non contemplate far riferimento ai valori tabellari di cui alle note alla tabella 2, allegato 1 del DM 07/04/06

5. PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Il Piano di Utilizzazione Agronomica è uno strumento che raccoglie le informazioni utili alla gestione della fertilizzazione con particolare riguardo all'azoto e si basa sul bilancio degli elementi nutritivi. Tale bilancio è realizzato a scala di appezzamenti aziendali (Unità di Paesaggio Aziendale di cui alla Sez. 2 Allegato 4 paragrafo 2.1 del presente atto e Programma d'Azione) considerati uniformi per tipologia di suolo, livello di fertilità, rotazione delle colture e gestione agronomica.

Il Piano di Utilizzazione Agronomica è finalizzato a dimostrare l'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle stesse così come previsto nella sezione 2, allegato 4 del presente atto e Programma d'Azione.

Sulla base della classe dimensionale dell'allevamento la compilazione del P.U.A. (allegato 4), è prevista nei casi riportati nello schema delle procedure contenuto nella "sezione 2 - paragrafo 3" ed alla tabella riportata alla "sezione 2 paragrafo 3.1" del presente atto e Programma d'Azione.

In particolare devono provvedere alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.), gli allevamenti ricadenti nelle classi dimensionali riportati nella tabella 3.

Si precisa inoltre che per la classe dimensionale compresa tra 3001 e 6000 Kg/anno di azoto, è prevista in allegato alla comunicazione (all.2 o all.3) la compilazione del "P.U.A. semplificato" (P.U.A.S.). In particolare il P.U.A.S dovrà contenere i dati riportati ai punti 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5.1, 5.2 e 6 dell'allegato 4, sezione 2 del presente atto.

Nel caso di allevamenti che producono esclusivamente letame bovino (con produzione > 3001 Kg/anno), dovrà essere presentato un P.U.A. specifico. Questo, per esaltare le proprietà ammendanti e quindi a scarso impatto ambientale, che sono proprie del letame maturo il cui uso va pertanto assoggettato al semplice rispetto della buona pratica agricola rispettando comunque il limite massimo di azoto al campo ammissibile come media aziendale (170 Kg/ha per ZVN e 340 Kg/ha per le zone ordinarie non vulnerabili); pertanto il P.U.A. specifico per il letame dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Dati aziendali (punto 1 allegato 4 sezione 2);
- Individuazione delle Unità di Paesaggio Aziendale (U.P.A.) comprese nei siti di spandimento degli effluenti (punto 2.1 allegato 4 sezione 2);
- Osservazioni pedologiche (punto 2.2 allegato 4 sezione 2);
- Geomorfologia (punto 3 allegato 4 sezione 2);
- Idrologia (punto 4 allegato 4 sezione 2)
- Sistemi colturali e tipo di gestione aziendale adottato con particolare riferimento al sito di spandimento (punto 5.1 allegato 4 sezione 2);
- Indicazione delle dosi di azoto (media aziendale);
- Tecniche di spandimento agronomico (punto 6 allegato 4 sezione 2)

Tab.3. Classi dimensionali di allevamento con obbligo di presentazione del P.U.A.

CLASSE DIMENSIONALE			
Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Specie	Posti bestiame	Zone Vulnerabili da Nitrati
< 3001			Comunicazione
3001 ÷ 6000	Avicoli	6521 ÷ 13000 posti ovaiole	P.U.A. semplificato
		12001 ÷ 24000 posti broilers	P.U.A. semplificato
	Suini	271 ÷ 50 grassi da 100 Kg. P.v.	P.U.A. semplificato
		115 ÷ 228 scrofe con suinetti < 30 Kg.	P.U.A. semplificato
	Bovini	37 ÷ 72 vacche in produzione	P.U.A. semplificato
		69 ÷ 136 vacche nutrici	P.U.A. semplificato
		84 ÷ 166 capi in rimonta	P.U.A. semplificato
		91 ÷ 180 bovini all'ingrasso	P.U.A. semplificato
		349 ÷ 697 vitelli a carne bianca	P.U.A. semplificato
> 6000	Avicoli	13001 ÷ 40000 posti ovaiole	P.U.A. completo
		24001 ÷ 40000 posti broilers (limite sup. Relative alle aziende di cui al D.Lgs 59/2005)	P.U.A. completo
	Suini	541 ÷ 2000 grassi	P.U.A. completo
		229 ÷ 750 scrofe con suinetti < 30 Kg. (limite sup. Relative alle aziende di cui al D.Lgs 59/2005)	P.U.A. completo
	Bovini	73 ÷ 416 vacche in produzione	P.U.A. completo
		137 ÷ 421 vacche nutrici	P.U.A. completo
		167 ÷ 833 capi in rimonta	P.U.A. completo
		181 ÷ 625 bovini all'ingrasso	P.U.A. completo
		698 ÷ 1920 vitelli a carne bianca (il limite superiore è relativo alle aziende con più di 500 UBA)	P.U.A. completo
Allevamenti ric. Nel campo appl. Del D.Lgs 59/2005	Avicoli	Oltre 40000 posti ovaiole	P.U.A. completo
		Oltre 40000 posti broilers	P.U.A. completo
	Suini	Oltre 2000 grassi	P.U.A. completo
		Oltre 750 scrofe con suinetti < 30 Kg.	P.U.A. completo
Allevamenti con UBA > 500	Bovini	Oltre 416 vacche in produzione	P.U.A. completo
		Oltre 421 vacche nutrici	P.U.A. completo
		Oltre 833 capi in rimonta	P.U.A. completo
		Oltre 625 bovini all'ingrasso	P.U.A. completo
		Oltre 1920 vitelli a carne bianca	P.U.A. completo

Per gli allevamenti compresi tra 1001 e 3000 kg/anno azoto non deve essere presentato il P.U.A. ma la sola comunicazione semplice, come meglio specificato nella Sezione 2, paragrafi 3.1 e 3.2 del presente atto.

Come già previsto dall'addendum approvato con DGR n. 232 del 27 febbraio 2012, la Regione Marche di seguito specifica la definizione di piccoli allevamenti, alcune tipologie di allevamento presenti a livello regionale e alcuni specifici impegni legati allo stoccaggio degli effluenti dei piccoli allevamenti e alla corretta gestione degli allevamenti con lettieri permanenti.

1. Definizione di Piccoli allevamenti

La DGR 1448/2007, programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricole della Regione Marche, al punto 3.2 prevede quanto segue:

“Per gli stoccaggi degli allevamenti con produzione inferiore a 340 kg/anno di azoto al campo, che ai fini della presente norma non sono classificabili neanche come aziende zootecniche, non si applicano le disposizioni previste dal presente atto, fermo restando le norme di eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia della salute pubblica, della sicurezza alimentare degli alimenti, dell'igiene e benessere degli animali ed in materia ambientale”.

al punto 6.1 prevede quanto segue:

*“Ai fini del presente atto si intendono per **aziende non zootecniche** quelle dedite ad attività agricole diverse dall'allevamento o i cui capi allevati producano complessivamente meno di 340 kg di azoto per anno, calcolato sulla base della Tabella 2 della Parte I del presente Allegato”.*

Pertanto, si definiscono **Piccoli allevamenti** gli allevamenti che producono complessivamente una quantità di azoto al campo inferiore a 340 kg/anno.

Per il calcolo della produzione di azoto al campo per tipologia di animale e per anno si fa riferimento alla tab. 2 e 2a dell'allegato 1 della citata DGR 1448/2007.

Gli impegni minimi di stoccaggio applicabili ai Piccoli allevamenti, in relazione alle *“prescrizioni per la salvaguardia della salute pubblica, sicurezza alimentare, igiene, benessere animale e in materia ambientale”*, richiamate dal punto 3.2 della DGR 1448/2007, si concretizzano nella disponibilità e tenuta in esercizio di una concimaia, per effluenti palabili, atta ad evitare dispersione di liquidi ed avente platea impermeabile (punto 3.2 DGR 1448/2007... *sono considerate superfici impermeabilizzanti anche concimaie su terra naturale ricca di argilla*).

2. Definizione di Piccolo allevamento di suini in porcilaie di tipo tradizionale

Si tratta di un Piccolo allevamento di suini condotto su strutture con pavimento pieno che non prevede il lavaggio con acqua ad alta pressione e neanche il pavimento fessurato, tipologie previste dalla tab. 1 dell'all. 1 della DGR 1448/2007.

Questo tipo di allevamento richiede l'allontanamento manuale giornaliero delle deiezioni prodotte. Le deiezioni solide, prevalenti rispetto a quelle liquide, vengono trasportate in una concimaia a platea impermeabilizzata del tipo descritto al punto precedente.

La frazione liquida dell'effluente prodotto, costituita da *colaticcio ed orina*, viene raccolta in un pozzetto situato nelle immediate vicinanze della porcilaia stessa attraverso un'apertura, con o senza griglia, sul pavimento pieno della parte esterna della porcilaia.

Detto pozzetto di raccolta liquami, dimensionato in ragione di 0,3 m³/capo per scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo e di 0,2 m³/capo per suini in accrescimento/ingrasso, viene svuotato all'occorrenza o per la diretta utilizzazione agronomica in campo dei liquami (nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.2 – Divieto di utilizzazione dei liquami di cui all'allegato 1 della DGR

1448/2007), oppure per irrorare il cumulo di letame in concimaia, realizzato a strati, che viene mantenuto umido con gli stessi liquami di stalla.

Il pozzetto deve intendersi correttamente dimensionato anche nel caso in cui risulti direttamente collegato con una tubazione alla concimaia.

3. Gestione delle stabulazioni con lettiera e con lettiere permanenti

Le lettiere, di cui alla tab. 1 dell'all.1 della DGR 1448/2007 sez. BOVINI DA CARNE, RIMONTA E BUFALINI DA CARNE e sez. OVINI e CAPRINI con stabulazione in recinti individuali e collettivi, con particolare riferimento all'allevamento dei bovini da carne e degli ovini, debbono intendersi costituite dall'intimo mescolamento delle deiezioni solide e liquide dei bovini/ovini e della paglia (o altro tipo di materiale per lettiera) che viene aggiunta e stratificata periodicamente sulla pavimentazione piena ed hanno la consistenza di materiale palabile.

Tale materiale palabile viene tutto rimosso periodicamente con mezzi meccanici o giornalmente con nastri trasportatori/raschiatori solo dalla superficie del nastro trasportatore stesso. La frazione liquida non viene separata e stoccata a parte in pozzetti di raccolta ma viene assorbita ed integrata all'interno della lettiera.

Completato il periodo di permanenza (vedi punto 3.2 della DGR 1448/2007) anche la lettiera permanente viene rimossa e accumulata in una concimaia impermeabilizzata che può essere di due tipi:

- **Concimaia a platea impermeabilizzata con cordoli perimetrali:** costituita da una platea impermeabilizzata, limitata da muretti di cinta. Al materiale di sgrondo (*colaticcio*) che fuoriesce dal cumulo nel corso dei processi di fermentazione, anche in condizione di pioggia, deve essere impedito di defluire al di fuori dell'area della concimaia (ed esempio attraverso cordoli perimetrali, argini in terra, ecc.). Detto colaticcio può anche essere convogliato e raccolto in un apposito "pozzetto" per poi essere trasportato per la sua diretta utilizzazione agronomica in campo (nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.2 – Divieto di utilizzazione dei liquami di cui all'allegato 1 della DGR 1448/2007) oppure rilanciato mediante pompaggio sul cumulo che deve essere mantenuto umido per agevolare la necessaria maturazione del letame.
- **Concimaia a fossa su terra naturale:** costituita da una vasca interrata, con pareti e platea impermeabili, generalmente priva di pozzetto per il colaticcio. Il cumulo di letame realizzato sempre per strati sovrapposti e mantenuto umido dalla risalita capillare dello sgrondo defluito alla base e da periodiche irrorazioni con liquami di stalla, ove disponibili. La gestione dello sgrondo in questo tipo di concimaia si annulla, in quanto, il "colaticcio" in parte viene incorporato nel letame maturo ed in parte viene dissipato per evaporazione nel corso del processo di fermentazione.

In entrambi i casi occorre che sia garantita la tenuta dei liquidi e dei materiali contenuti; in particolare che il colaticcio, anche in condizione di pioggia, non possa defluire al di fuori dell'area della concimaia.

Nel caso degli **ovini** la lettiera permanente viene generalmente appoggiata in accumuli temporanei in testa agli appezzamenti di terreno agricolo per poi procedere allo spandimento agronomico compatibilmente alle esigenze colturali ed alle tecniche di coltivazione adottate.

La concimaia quindi può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene direttamente nella zona di riposo della stalla.

Per quanto sopra, ai fini del calcolo del dimensionamento dei volumi di stoccaggio del materiale palabile che origina dalla lettiera permanente, si precisa che nella tabella 1 – Quantità di effluente prodotto in relazione alla tipologia di allevamento, pesi medi, produzioni unitarie – dell'all.1 della

DGR 1448/2007 sez. BOVINI DA CARNE, RIMONTA E BUFALINI DA CARNE e sez. OVINI e CAPRINI, **si deve fare riferimento al solo valore della colonna letame o materiale palabile, espresso in m³/t di peso vivo.**

L'indicazione dei quantitativi di liquame si è resa necessaria unicamente per calcolare i valori della successiva "Tabella 2 – Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame".

N.B.: La concimaia può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene, per il periodo minimo previsto, direttamente nella zona di riposo della stalla.

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

Recepimento)

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell’ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10403) (GU n. 197 del 24-8-2010 – Suppl. Ordinario n.205)
- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24-8-2010 – Suppl. Ordinario n.205)
- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10405) (GU n. 197 del 24-8-2010 – Suppl. Ordinario n.205)
- “Decisione 2013/741/UE. Settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale”

Recepimento regionale

- D.G.R. 1709 del 24/06/1997 (conclusione del progetto Bioitaly – indicazione dei siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria (SIC) pubblicata sul B.U.R.M. n. 45 del 29/07/1997 .
- D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.
- D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 “.
- DGR n. 1744 del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti

all'interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n. 1106 dell'1 agosto 2011".

- D.G.R. n. 1109 del 1/8/2011 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S.Ginesio, Visso, Pievevectorina".
- D.G.R. n. 1201 del 12/09/2011 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello".
- D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 "Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega" e "Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto", adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B".
- DGR n. 1395 del 24/10/2011 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1 (ZPS IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello; SIC IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello), adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1".
- DGR n. 36 del 16/01/2012 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle arce Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi."

Descrizione degli impegni

- 1. Le seguenti Norme sono da considerarsi misure minime di conservazione per di Importanza Comunitaria.**

Nei SIC valgono le seguenti prescrizioni.

- a. E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle con colture esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui ai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03;
- 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.

- b. Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non

vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.

E' comunque obbligatoria l'effettuazione di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione

In deroga all'obbligo di sospensione delle pratiche agronomiche in periodo di divieto sono ammesse le seguenti operazioni, tese a limitare la disseminazione e la propagazione di vegetazione indesiderata:

- operazioni di sfalcio o trinciatura; è comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;
 - pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.
- c. E' vietata la conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente di cui all'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04.
- d. E' vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario: - gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2005, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale; - i muretti a secco, gli stagni (non comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui), i maceri, le pozze di abbeverata, i fossi, le risorgive; sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
- e. E' vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo.
- f. E' vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.
- g. E' vietata l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina.
- h. E' vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare.

Si precisa che detti impegni valgono fermo restando l'obbligo della valutazione di incidenza per gli interventi, prevista dal DPR 357/97 e s.m.i. . Per le tipologie progettuali del settore Agricoltura soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale si rimanda agli allegati della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (BURM n. 40 del 22/04/2004) e s.m.i. ed agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 6/2007 .

Disposizioni specifiche:

Da DGR n. 1744 del 17/12/2012.

MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E DELLE SPECIE ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO PER I SITI NATURA 2000 RICADENTI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL CONERO.

1) Misure di conservazione per l' Habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) nel territorio del SIC e della ZPS denominate entrambe "Monte Conero".

l) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.

m) Controllo meccanico delle specie invasive con particolare riferimento alla ginestra (Spartium junceum) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e nelle praterie dove non viene attualmente praticato il pascolamento, finalizzato anche al recupero di aree prative e pascolive in via di abbandono o che in seguito all'abbandono già verificatosi sono sede di processi di ricolonizzazione spontanea e si trovano ad uno stadio in cui la copertura arbustiva è pari o inferiore al 50%. Alcuni nuclei o fasce arbustive preventivamente individuate dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie compresa tra il 5% ed il 10% dell'area di intervento). Dell'intenzione di procedere all'intervento dovrà essere data preventiva comunicazione (minimo 30 giorni) per iscritto all'Ente Parco fornendo i riferimenti utili per permettere allo stesso di effettuare un eventuale sopralluogo (es. dati catastali dell'area oggetto di intervento, riferimenti soggetto attuatore, n° telefonico, modalità e tempistica di esecuzione). L'intervento su specie arbustive diverse dalla ginestra sempre obbligatorio se la copertura arbustiva del suolo caratterizzato dalla prateria di interesse comunitario è pari o inferiore al 50%, qualsiasi sia il grado di ricopertura, necessita del preventivo sopralluogo del Parco. Resta escluso qualsiasi intervento nelle aree individuate come "bosco" e a carico di esemplari arborei e siepi tutelati ai sensi della L.R. 6/2005 per i quali valgono le procedure previste dalla suddetta norma, dal Regolamento e dal Piano di Gestione Forestale del Parco. Sugli arbusteti (compresi quelli a prevalenza di ginestra) con copertura delle specie arbustive, superiore al 50%, l'intervento di decespugliamento non è obbligatorio bensì facoltativo e dovrà avere il preventivo nulla osta dell'Ente Parco. L'intervento di decespugliamento dovrà essere realizzato nel periodo autunno-invernale ed entro il mese di Febbraio.

n) Raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.

o) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale, da inviare all'Ente Parco per il parere preventivo di competenza, che preveda un carico di bestiame massimo di 2 UBA/ha e sua applicazione mediante la guida degli animali al pascolo da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento dovrà individuare inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevedere le necessarie limitazioni al pascolamento. Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo dovrà

organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti mediante l'uso di recinzioni mobili, affinché gli animali al pascolo abbiano gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo, per tutta la durata del pascolamento, un eccessivo carico di bestiame ad ettaro. Tramite la periodica delocalizzazione degli stazzi e/o tramite le operazioni di cui al successivo punto e) dovrà essere evitata l'eutrofizzazione del suolo che porta alla sostituzione della vegetazione caratteristica dell'habitat in questione con specie nitrofile.

p) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:

- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
- miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile deve essere garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi degli animali al pascolo;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui la ZPS "Monte Conero" è stata designata.

e) Obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.

f) Obbligo della trebbiatura dei cereali autunno vernini con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e del mantenimento delle stoppie fino al 31 Agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.

g) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

h) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0*.

b) Creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco dell'habitat forestale 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

Da D.G.R. 1109/11

Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, necessarie per l'adesione al Bando per Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità PSR 2007 – 2013, volto ai soggetti gestori di Rete Natura 2000, approvato con DDPF Servizio agricoltura forestazione e pesca n. 113/AFP del 07.04.2011.

I - AREA D'INTERVENTO "A"

art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini:

SIC Gola della Valnerina - Monte Fema

IT5330023

art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.

- d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive invasive (es. *Juniperus* sp.pl.). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pascolare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi pratici con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento).
- e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle arce degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Art. 3 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

I I - AREA D'INTERVENTO "B"

art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Picvebovigiana, S. Ginesio e Visso:

SIC Rioterro	IT5330003
SIC Val di Fibbia - Valle dell'Acquasanta	IT5330002
SIC Gola del Fiastrone	IT5330017

art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La

- necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento aziendale individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento. Il piano di pascolamento deve comunque prevedere le modalità di controllo dei cani da guardiania, al fine di prevenire interferenze con la fauna selvatica.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.
- g) Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla lettera c), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro.

art. 3 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato

- a) Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste

deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche;

- b) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio;
- c) Al fine di salvaguardare nidi e piccoli di specie faunistiche le attività di sfalcio o taglio della vegetazione erbacea dovrà procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe;
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

Art. 4 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dei siti di riproduzione degli anfibi

- a) Gli interventi di recupero o mantenimento delle fonti, degli abbeveratoi e di altri punti d'acqua devono essere realizzati con modalità e tecniche idonee a favorire la riproduzione degli anfibi e in generale il loro utilizzo da parte della fauna selvatica, secondo le indicazioni del Parco.

Art.5 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

Da D.G.R. 1201/11

MISURE DEFINITIVE DI CONSERVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 E SEGUENTI DELLA L. R. MARCHE N. 6 DEL 12.06.2007 E S.M.I., CHE RIENTRANO NELL'ACCORDO AGRO AMBIENTALE D'AREA, REGIONE MARCHE, PER LA TUTELA DI ALCUNI HABITAT DELLE AREE SIC E ZPS DEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO - SIC IT 5310003, SIC IT 5310004, SIC IT 5310005.

e

Da D.G.R. 1395/11

L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 per i siti Natura 2000 gestiti dalla Comunità Montana Ambito 1; SIC IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello), adottate dalla Comunità Montana del Montefeltro - Ambito 1.

Misure di conservazione degli habitat 6210 nei siti Natura 2000

RB

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni;
- b) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare;
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono, fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere il materiale di propagazione idoneo per le tra semine, ad esclusione delle aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli - fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e) – ed in particolare:
 - 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni all'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da D.G.R. 1202/11

Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nei siti Natura 2000

SIC IT 5310019 *Monte Catria, Monte Acuto*

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.
- b) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. Juniperus sp.pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e per il recupero di aree pascolive in via di abbandono.

- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - o dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - o miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da D.G.R. 36/2012

**L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 e per il mantenimento dell'avifauna nel Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi e nelle aree Natura 2000 connesse, a valere sul territorio del relativo Accordo agro-ambientale d'area, adottate dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi.
SIC – IT5320002, SIC – IT5320003, SIC – IT5320004, SIC – IT5320012 .**

AZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 6210 E 6510 E PER IL MANTENIMENTO DELL'AVIFAUNA NEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI E NELLE AREE NATURA 2000 CONNESSE.

1) Misure di conservazione degli habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

- m) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.
- n) Nella arce interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- o) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp. pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di arce pascolive in abbandono.
- p) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasmine.
- q) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- r) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;

- 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito

Natura 2000 è stato designato

- a) Ad esclusione delle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.
- b) Trebbiatura dei cereali autunno-vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
- c) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/78/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in

lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di arce umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento Nazionale

- Decreto Legislativo n.200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suinicoli. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
 - A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.
- B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;

- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
 - B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite,morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.
- C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4 e 7.

Applicazione)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)";

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.
Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
 - A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
 - A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
- B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
 - B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
 - B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
 - B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
 - B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
 - B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
 - B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
 - B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
 - B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
 - B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.
- C: REGISTRO AZIENDALE
- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).
- D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO
- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
 - D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;

- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

- E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA
- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5.

Applicazione)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
 - A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
-
- B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente:
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;
Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

ELENCO "B"

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B9 - Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55 (prima e seconda frase)

Recepimento)

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [ex art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Recepimento regionale

- DGR n. 2080 DEL 26/11/2002 "DPR 23/04/2001 n. 290 – aggiornamento DGR 571/2002 relativa alle disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (ad esclusione dei prodotti di cui alla lettera "a", comma 2 dell'art. 2 del DPR 290/2001" pubblicata sul BUR Marche n. 132 del 20/12/2002

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, transitoriamente valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 e dal D.Lgs. n. 150/2012 , articolo 16, commi 3 e 4.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- **Obblighi validi per tutte le aziende:**
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
 - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;

- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
 - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).
- **Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):**
 - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino); nelle more dell'approvazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2012, e fino all'attuazione del sistema di formazione secondo i requisiti del suddetto Piano, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, sono fatte salve le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari rilasciate e rinnovate, anche nel corso del 2013, dalle Autorità regionali e provinciali competenti secondo le modalità regolamentari adottate dalla stesse Regioni o Province Autonome prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2012;
 - disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del d. lgs. 150 del 2012) ; questi ultimi (di cui all'Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento)

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*** attuato in particolare da:**

- **Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**

Applicazione)

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;**
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);**
- **Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);**
- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);**
- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di**

residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);

- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - a) natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - b) prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - c) i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - d) ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
 - i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
 - i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione³ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.d.i deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda,

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* - viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato così come previsto dalla norma - viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b. *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* - viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a.ii. *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* - viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;

- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione⁴ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari⁵;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;

⁴ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

⁵ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione⁶ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.d.i deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

⁶ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a. *ii ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

Si applicano gli impegni previsti dal regolamento succitato dietro indicazioni dei medici veterinari pubblici competenti per territorio.

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3.

Recepimento)

- **D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G.U. n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;

- Vaiolo degli ovicapriini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante “Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini” (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare l’art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003. che consiste nell’obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

ELENCO "C"
CAMPO DI CONDIZIONALITA' BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4.

Recepimento)

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.) .

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articolo 3 e articolo 4.

Recepimento)

- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 – Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011, n. 178);

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Articolo 4.

Recepimento)

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO 2

**ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL
MANTENIMENTO
DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E
AL'ELLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N.73/09**

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009;
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. DM 30125 del 22/12/2009 s.m.i., a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- in relazione all'impegno a) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

- In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

- In relazione all'impegno c) è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo non più utilizzate per la produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. DM 30125 del 22/12/2009 s.m.i., in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminativa, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

In riferimento all'impegno b); si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la di scissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. DM 30125 del 22/12/2009 s.m.i., a livello regionale il presente standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2009.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. DM 30125 del 22/12/2009 s.m.i., il presente standard prevede:

- divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 1 e 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. nei casi previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 6 del 23 febbraio 2005, e s.m.i., "Legge forestale regionale" – BURM n. 25 del 13/03/2005 e BURM n. 29 del 27/03/2014 se l'area non ricade, anche parzialmente all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione o delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. In queste aree, in assenza di una valutazione da parte della competente autorità di gestione, opera il divieto.
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2009.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. DM 30125 del 22/12/2009 s.m.i., a livello regionale il presente standard prevede:

- durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 1 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine
--

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2009.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E' quindi prevista l' esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. DM 30125 del 22/12/2009 s.m.i., a livello regionale il presente standard prescrive l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente
--

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2009.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. DM 30125 del 22/12/2009 s.m.i., a livello regionale il presente standard prescrive i seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

pg

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del DM 30125 del 22/12/2009, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del DM 30125 del 22/12/2009 e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2009, nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2009.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. DM 30125 del 22/12/2009 s.m.i., a livello regionale il presente standard prevede il rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, con l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione: oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del DM 30125 del 22/12/2009 e vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2009.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. DM 30125 del 22/12/2009 s.m.i., a livello regionale il presente standard prevede :

- per gli oliveti la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi;
- per i vigneti l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2009 .

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. DM 30125 del 22/12/2009 s.m.i., a livello regionale il presente standard prevede:

- gli impegni sopra descritti, che prevedono il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri. Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati; per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale o nazionale.
- Nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e/o della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali riportati nella Parte Prima del presente documento: *Atti A1 e A5*);
- il divieto di distruzione o manomissione dei seguenti elementi diffusi del paesaggio agrario: querce isolate, querce a gruppi sparsi, alberature stradali, alberature poderali, siepi stradali e poderali, vegetazione ripariale, macchie e boschi residui .

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
- Per l'estirpazione di alberi isolati, in filare o in gruppi, appartenenti all'elenco delle specie protette di cui all'art. 20 della L.R. 6/2005 (B.U.R.M. n. 25 del 10/03/2005), valgono le deroghe e le disposizioni previste dall'art. 21 della stessa legge regionale. Per l'estirpazione delle siepi valgono le deroghe e le disposizioni previste dall'art. 24 della L.R. 6/2005

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125 del 22/12/2009.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475. s.m.i.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. DM 30125 del 22/12/2009 s.m.i., a livello regionale il presente standard prevede:

- il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2009.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. DM 30125 del 22/12/2009 s.m.i., a livello regionale il presente standard prevede:

- il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno. Per le superfici a prato permanente è considerato regime adeguato anche la pratica dello sfalcio da effettuarsi almeno una volta all'anno.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09 .

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del DM 30125 del 22/12/2009).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. DM 30125 del 22/12/2009 s.m.i., a livello regionale il presente standard prevede:

- per le aziende che utilizzano le acque ai fini irrigui il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, cartelle esattoriali, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della L.R. n. 5/06.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione (*per informazioni rivolgersi agli uffici ex Genio Civile della Provincia / Consorzi di Bonifica competenti per territorio*).

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del DM 30125 del 22/12/2009.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, il presente standard prevede:

- il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto il presente standard stabilisce i seguenti impegni:


a) Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, costituendo al contempo violazione dell'atto A 4 e, in caso di adesione ai contratti agroambientali per i pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. DM 30125 del 22/12/2009 s.m.i., a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni inerenti la fascia tampone:

- a) **Divieti di fertilizzazione inorganica**: E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Si applica su tutti i corsi d'acqua della Regione Marche sia nelle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) che nelle zone NON vulnerabili da nitrati. Detto impegno si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica; nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, detto impegno si considera assolto.
- b) **Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita**.
Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. Detti corpi idrici e l'ampiezza della fascia tampone viene di seguito indicata:

	Corso d'acqua permanente o intermittente (DGR 2108/09 - Sistema WISE) dove è obbligatorio costituire la fascia tampone	Larghezza in metri della fascia tampone dove è vietato effettuare lavorazioni
1	Fiume TAVOLLO	Cinque
2	Fiume FOGLIA	Cinque
3	Torrente APSA di URBINO	Cinque
4	Torrente ARZILLA	Cinque
5	Torrente TARUGO	Tre
6	Fiume METAURO	Tre

7	Fiume CANDIGLIANO	Tre
8	Torrente NEVOLA	Tre
9	Fiume CESANO	Tre
10	Fiume NEVOLA	Cinque
11	Torrente FENELLA	Cinque
12	Torrente CAFFARELLI	Tre
13	Fiume MISA	Cinque
14	Torrente ESINANTE	Tre
15	Fosso TRIPONZIO *	Cinque
16	Fiume ESINO	Cinque
17	Torrente CESOLA	Cinque
18	Torrente GRANITA	Cinque
19	Torrente CRINACCI	Tre
20	Torrente ASPIO	Cinque
21	Fiume MUSONE	Cinque
22	Fiume POTENZA	Tre
23	Torrente MONOCCHIA	Cinque
24	Fiume CHIENZI	Cinque
25	Torrente FLASTRA	Tre
26	Fiume FIASTRONE	Tre
27	Torrente TENNACOLA	Tre
28	Fiume TENNA	Cinque
29	Torrente ETE VIVO	Cinque
30	Torrente COSOLLO	Cinque
31	Fiume ASO	Cinque
32	Torrente TESINO	Tre
33	Torrente ALBULA	Cinque
34	Torrente RAGNOLA	Cinque
35	Torrente FLUVIONE	Tre
36	Torrente CASTELLANO	Tre
37	Torrente CHIARO	Tre
38	Torrente LAMA	Cinque
39	Fiume TRONTO	Cinque
40	Torrente MARINO	Tre
41	Torrente VIBRATA	Tre
42	Torrente di SANT'EGIDIO	Tre

* ha la denominazione ufficiale di fiume nel'elenco delle acque pubbliche, mentre è denominato fosso in alcune cartografie

L'Osservatorio Regionale Suoli renderà disponibile ad AGEA la necessaria informazione di riferimento geografico/cartografico a livello di singolo corso d'acqua permanente per l'effettiva controllabilità del requisito.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

RQ

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto;
- d) pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del presente decreto.

Standard 5.3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.

Recepimento)

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni⁷.

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione del presente Standard 5.3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - 5.3.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - 5.3.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - 5.3.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche e le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

“All. B” alla DGR n. del 2014 (BURM n. del)



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
P.F. Tutela delle Risorse Ambientali
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA

RECEPIMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE

n. 15414 del 10 DICEMBRE 2013

(G.U.R.I. n. 51 del 3/03/2014, in vigore dal 18/03/2014)

CONDIZIONALITA' REGIONE MARCHE ANNO 2014

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N° 596 DEL 19 MAG 2014

Rg

- L'RdT deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo.

Coltura (e/o varietà) _____ superficie coltivata (ha) _____ in pieno campo in serra
 Derrata conservata _____ quantità _____
Fasi della coltura²:
 semina/...../..... trapianto/...../..... inizio fioritura/...../..... raccolta...../...../..... casi particolari³ (descrivere)
 quantità di prodotto raccolto destinato a: (precisare se vendita o reimpiego aziendale)

Zona ZVN	Superf. trattata (ha)	Località	Data trattamento o fertilizzazione	Prodotto/i utilizzato/i ¹	Dose: (in Kg/ha o l/ha) o unità fertilizzanti impiegate/ha (N - P ₂ O ₅ - K ₂ O)	Avversità combattuta (per fitofarmaci)	Nome e firma di chi ha effettuato il trattamento fitosanitario

² Indicare le date di tutte le fasi colturali e/o fenologiche, se presenti, nel ciclo attuato (obbligo di registrazione dell'insieme delle informazioni utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta)

³ Indicare la situazione di casi particolari (es. impianto frutteto, anno di impianto della coltura poliennale, ecc.)

¹ Per i fertilizzanti è possibile in alternativa indicare il quantitativo totale di concime distribuito. Si ricorda che debbono essere conservate copie delle fatture di acquisto dei fitofarmaci e i documenti di trasporto/fatture dei fertilizzanti.

**SCHEDA
TRATTAMENTO CONTOTERZISTI**

Ragione sociale:	_____	
Indirizzo:	_____	
Capitale sociale:	_____	
Partita IVA:	_____	
Registro imprese di:	_____	n. iscrizione _____
Spettabile (1)	_____	

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTO TRATTAMENTO
CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI**

Autorizzazione ⁽²⁾ rilasciata da	_____	in data	_____
Titolare autorizzazione ⁽³⁾	_____		

Tipo di coltura trattata	_____	Estensione (in ha)	_____
Nome del prodotto utilizzato ⁽⁴⁾	_____		
Quantità	_____	kg.	_____
		Lt.	_____
Data inizio trattamento	_____	Data fine trattamento	_____
Data	_____		
Firma ⁽⁵⁾	_____		
	Per ricevuta ⁽⁶⁾	_____	

NOTE

- (1) Dati azienda committente
- (2) **"Patentino"**: da compilare solo in caso di trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti molto tossici, tossici o nocivi.
- (3) Dati della persona, titolare del "patentino", che ha effettuato il trattamento.
- (4) Denominazione commerciale.
- (5) Legale rappresentante azienda agromeccanica.
- (6) Firma legale rappresentante azienda committente.